

LXXXIII SEDUTA*(POMERIDIANA)***MERCOLEDÌ 8 NOVEMBRE 1995****Presidenza del Presidente SELIS****i n d i****della Vicepresidente CHERCHI****INDICE**

Disegno di legge: "Alienazione dei beni patrimoniali" (40). (Discussione degli articoli e presentazione e approvazione di o.d.g.):

MANCHINU, Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica	2876-2881-2894
RANDACCIO	2876-2879-2883-2886-2891-2892-2900
BALLERO	2879-2885-2890-2892
DETTORI BRUNO, relatore	2880-2890-2893-2902
MASALA	2881-2887-2893-2900
BONESU	2882-2886-2896-2901
FLORIS	2882-2885-2888-2891-2902
MACCIOTTA	2883
USAI EDOARDO	2883
BALLETTO	2884-2895-2896
LOCCI	2886-2888-2893
MONTIS	2886-2889-2901
SANNA SALVATORE	2886
SECCI	2887
(Votazione a scrutinio segreto dell'emendamento numero 15)	2892
(Risultato della votazione)	2892
BOERO	2892
(Votazione per appello nominale)	2900
PRESIDENTE	2892-2899
(Risultato della votazione)	2902

Proposta di legge Fantola - Dettori Bruno - Fois Pietro - Loddo - Macciotta - Petrini concernente "Attività certificativa dell'idoneità allo svolgimento della pratica sportiva agonistica" (53) e del disegno di legge "Attività certificativa dell'idoneità allo svolgimento della pratica sportiva agonistica" (76). (Discussione e approvazione del testo unificato col titolo: "Certificazione dell'idoneità allo svolgimento della pratica sportiva agonistica: modifiche alla legge regionale 30 agosto 1991, n. 31");

SECCI, relatore	2903-2909-2911-2912
MACCIOTTA	2905
BUSONERA	2906
MARRACINI	2907-2911
LIORI	2907-2910-2911-2912
BIGGIO	2908
FADDA, Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale	2908-2911
MASALA	2910
FLORIS	2912
(Votazione per appello nominale)	2913
(Risultato della votazione)	2913
Sulla mancata risposta ad un'interrogazione:	
AMADU	2903
Sul mortale attentato al Primo Ministro d'Israele Yitzhak Rabin:	

PRESIDENTE 2899

La seduta è aperta alle ore 16 e 45.

VASSALLO, *Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 31 ottobre 1995, che è approvato.*

**Discussione degli articoli del disegno di legge:
"Alienazione dei beni patrimoniali" (40)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione del disegno di legge numero 40. Ricordo che nella seduta antimeridiana è stata chiusa la discussione generale.

Per esprimere il parere della Giunta, ha facoltà di parlare l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

MANCHINU (Progr. S.F.D.), *Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica*. Il provvedimento portato oggi all'esame dell'Aula - che ha subito molte trasformazioni rispetto al testo originario - è finalizzato a consentire la vendita dei beni patrimoniali della Regione che non sono utili ai fini istituzionali. Le procedure previste sono quelle della vendita col pubblico incanto, della vendita con il sistema della licitazione privata in aumento e della trattativa privata in aumento. Alcuni consiglieri hanno chiesto che il disegno di legge venisse ritirato e che venisse prima presentato un inventario generale dei beni da alienare; allo stesso tempo ci si è chiesti anche quale destinazione potessero avere i beni una volta alienati. Noi consideriamo un giusto obiettivo che il Governo regionale riesca alla fine a predisporre l'inventario complessivo del patrimonio della Regione. Nel frattempo, tuttavia, siccome i tempi per la predisposizione di questo inventario non sono brevi, riteniamo opportuno, nel frattempo iniziare la vendita dei beni patrimoniali non utili ai fini istituzionali, che noi prevediamo di poter portare avanti e completare in un arco di cinque anni. In un momento di crisi particolare delle finanze della Regione, determinata dai tagli decisi dal Governo, noi riteniamo che la Regione possa trovare giovamento dalla vendita di questi beni, ricavandone

ulteriori entrate. Un altro giovamento deriverà dal venir meno degli alti costi finora sostenuti per la manutenzione di questi beni. I due effetti positivi sono quindi le maggiori entrate e i risparmi prevedibili.

Riteniamo necessario che il programma di vendita venga portato avanti con rapidità, ma nello stesso tempo col massimo della trasparenza. Abbiamo previsto l'istituzione di un'apposita commissione, che dovrà anzitutto procedere alla valutazione dei beni da vendere, perché riteniamo che essi non debbano essere svenduti, bensì immessi nel mercato con una congrua valutazione. La commissione dovrà lavorare settimanalmente, quindi continuativamente, perché il patrimonio che gli uffici ritengono debba essere venduto è un patrimonio ingente, le cui entrate possono ammontare a qualche centinaio di miliardi. Se così fosse, e noi riteniamo che lo sia, la Regione ne avrebbe un notevole giovamento. Seppure condensato in pochi articoli, questo disegno di legge, a nostro avviso, può consentire di gestire adeguatamente le operazioni di vendita che anche nel passato, certo, si facevano, però in tempi molto lenti. Ritengo che a seguito della discussione e grazie alle indicazioni venute da settori della maggioranza e anche dell'opposizione, si sia arrivati a perfezionare il disegno di legge, rendendolo più rapido e più snello; mi auguro che l'Aula possa ancora migliorarlo e comunque, che il provvedimento debba essere approvato.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio all'esame degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Ha domandato di parlare il consigliere Randaccio. Ne ha facoltà.

RANDACCIO (F.I.). Chiederei una sospensione di dieci minuti, per prendere visione del nuovo testo esitato dalla Commissione.

PRESIDENTE. Informo l'Aula (che immagino ne abbia già preso visione) che sono pervenuti numerosi emendamenti, di cui do subito notizia, prima di sospendere i lavori. All'articolo 1 erano stati presentati gli emendamenti numero 1, 2, 3, 4,

5, 8, 22, 13 e 14, che sono stati ritirati. Permangono, e chiedo ai proponenti di comunicarmi in questo intervallo se intendono confermarli, gli emendamenti numero 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 26 e 30. Ugualmente all'articolo 1 *bis* sono stati presentati gli emendamenti numero 9, 25 e 28, che sono stati ritirati; permangono gli emendamenti numero 20, 27 e 31.

MASALA (A.N.). L'emendamento numero 27 è ritirato.

PRESIDENTE. Il numero 27 è ritirato, quindi all'articolo 1 *bis* permangono gli emendamenti numero 20 e 31. All'articolo 2 erano stati presentati gli emendamenti numero 6, 7, 10 e 11 che sono stati ritirati. Permangono il 21 e il 32. All'articolo 4 è stato presentato l'emendamento numero 12.

Permangono alcuni altri emendamenti e sono stati chiesti dieci minuti di sospensione per prendere visione del nuovo testo. Poiché non vi sono opposizioni, sospendo la seduta sino alle 17 e 10.

(La seduta, sospesa alle ore 16 e 55, viene ripresa alle ore 17 e 45.)

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 1.

DEMONTIS, *Segretario*:

Art. 1

Alienazione dei beni patrimoniali - Procedure

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad alienare, mediante pubblico incanto col sistema delle offerte segrete in aumento sul prezzo a base d'asta, propri beni immobili non funzionalmente utilizzabili per servizi regionali ovvero che non rivestono interesse ambientale e culturale.

2. Si procede col sistema della licitazione privata quando in relazione alle caratteristiche dei beni da alienare sia necessario garantire l'interesse pubblico generale.

3. Il ricorso al sistema della trattativa privata è consentito nei seguenti casi:

- a) qualora il primo esperimento del pubblico incanto di cui al comma 1 risulti infruttuoso;
- b) quando il valore di stima dell'immobile non

superi l'importo di lire 100.000.000 e ricorrano speciali circostanze di convenienza e di utilità generale;

c) quando sussiste un diritto di prelazione;

d) quando i beni da alienare debbano essere destinati alla realizzazione di impianti, attrezzature e servizi per il perseguimento di finalità sociali o di pubblico interesse.

4. Il sistema della trattativa privata si applica altresì, previa sdemanializzazione, anche per la vendita delle aree demaniali residue a seguito della realizzazione di opere idrauliche o della regolazione dei corsi d'acqua pubblici o conseguenti a cause naturali, in possesso di enti pubblici o di privati cittadini che pur non avendone titolo, li detengano in buona fede, vi abbiano edificato o intendono farlo perché gli stessi terreni risultano includibili in regolari lotti edificabili, secondo lo strumento urbanistico comunale, di proprietà degli stessi; il medesimo sistema della trattativa privata si applica anche per le aree demaniali o patrimoniali che risultino intercluse in proprietà private o che non siano suscettibili, da sole, di alcuna utilizzazione produttiva.

PRESIDENTE. All'articolo 1 sono stati presentati diversi emendamenti, alcuni dei quali sono stati ritirati. Do notizia degli emendamenti ritirati. Sono stati ritirati gli emendamenti numero 1, 2, 3, 4, 5, 8, 22, 13, 14, 16, 17, 19. Rimangono in vigore gli emendamenti numero 15, 18, 23, 24, 26 e 30.

Ha domandato di parlare il consigliere Masala. Ne ha facoltà.

MASALA (A.N.). Per ribadire che l'emendamento numero 23 è stato ritirato.

PRESIDENTE. Oltre all'emendamento numero 23, mi comunicano che sono stati ritirati anche gli emendamenti numero 24 e 26.

Si dia lettura degli emendamenti non ritirati.

DEMONTIS, *Segretario*:

Emendamento aggiuntivo Randaccio - Marras - Floris

Art. 1

All'articolo 1 comma 1 è aggiunto il comma 1 bis.

1 bis. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, presenterà ogni anno all'approvazione del Consiglio regionale in data antecedente alla presentazione del bilancio di previsione, l'elenco dei beni immobili del patrimonio disponibile regionale per i quali intende avviare la procedura di alienazione, con la specifica forma di dismissione di cui alle procedure previste dalla presente legge. (15)

Emendamento aggiuntivo Randaccio - Marras - Floris

Art. 1

All'articolo 1 dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

3 bis. Il ricorso al sistema della trattativa privata è consentito:

- a) quando sussiste un diritto di prelazione;
- b) quando i beni da alienare debbono essere destinati alla realizzazione di impianti, attrezzature e servizi per il perseguimento di finalità di pubblico interesse previa presentazione del relativo progetto di massima d'intervento. (18)

Emendamento sostitutivo totale Ballero - Bonesu - Balia

Art. 1

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"Art. 1

Alienazione dei beni patrimoniali - Procedure

1. I beni immobili di proprietà della Regione e degli enti strumentali che non siano funzionalmente utilizzabili per i servizi regionali o degli enti strumentali, o che non siano destinabili agli enti locali territoriali, ovvero che non rivestano inte-

resse ambientale o culturale, devono di norma essere alienati secondo un programma di dismissioni avente proiezione quinquennale, approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di demanio e patrimonio, o rispettivamente del Consiglio di amministrazione dell'ente. Il programma è approvato entro il 30 settembre di ogni anno ed inviato per conoscenza, prima che abbia esecuzione, al Consiglio regionale.

2. La vendita avviene mediante pubblico incanto, presieduto dal funzionario responsabile del procedimento, con il sistema della candela vergine, secondo le procedure, per quanto non diversamente determinato dalla presente legge e per quanto compatibili, di cui agli articoli 576 e seguenti del Codice di procedura civile.

3. In caso di asta deserta il prezzo dei successivi incanti è rideterminato dalla Commissione di cui all'articolo 1 bis.

4. Si procede col sistema della licitazione privata, con offerte solo in aumento ed ai sensi della lett. a), dell'articolo 1, della legge 2 febbraio 1973, n. 14, con provvedimento adeguatamente motivato, quando in relazione alle caratteristiche dei beni da alienare, per garantire l'interesse pubblico generale sia necessario limitare la partecipazione ai soli soggetti, in numero non inferiore, di regola, a cinque, che abbiano specifica professionalità o altri particolari requisiti rilevanti ai fini della migliore utilizzazione del bene.

5. Il ricorso al sistema della trattativa privata, nel rispetto delle norme contenute nella legislazione sulla contabilità generale dello Stato e, previa effettuazione di idonee forme di pubblicità, è consentito, anche in deroga alle suddette norme di contabilità generale dello Stato, nei seguenti casi:

- a) qualora il secondo esperimento del pubblico incanto di cui al comma 2 risulti infruttuoso;
- b) quando il valore di stima dell'immobile non superi l'importo di lire 100.000.000 e ricorrano speciali circostanze di convenienza e di utilità generale ovvero sussista un diritto di prelazione.

6. Il trasferimento di proprietà al titolare di un diritto di prelazione fondato sulla detenzione del bene oggetto di trasferimento deve essere preceduto dall'accertamento della effettiva detenzio-

ne del bene.

7. Il sistema della trattativa privata si applica altresì, previa sdemanializzazione, anche per la vendita delle arce demaniali residue a seguito della realizzazione di opere idrauliche o della regolazione dei corsi d'acqua pubblici o conseguenti a cause naturali, il cui valore non sia superiore a lire 100.000.000 e che siano in possesso di enti pubblici o di privati cittadini; il medesimo sistema della trattativa privata si applica anche per le aree demaniali o patrimoniali che risultino intercluse in proprietà private o che non siano suscettibili, da sole, di alcuna utilizzazione produttiva". (30)

PRESIDENTE. Sono rimasti, per fare il punto: l'emendamento numero 30, sostitutivo totale, l'emendamento numero 15 e l'emendamento numero 18.

Ha domandato di parlare il consigliere Randaccio. Ne ha facoltà.

RANDACCIO (F.I.). Sì appunto, volevo dire che questi due emendamenti sono emendamenti all'emendamento numero 30.

PRESIDENTE. Dopo questo chiarimento passiamo all'illustrazione degli emendamenti. Per illustrare l'emendamento numero 15 ha facoltà di parlare il consigliere Randaccio.

RANDACCIO (F.I.). Questo emendamento ha una funzione precisa: è un emendamento dal quale si evince una filosofia diversa della legge ed è un emendamento sul quale noi, come opposizione, ci siamo un po' contrapposti alla maggioranza. La principale finalità di questo emendamento è quella di sottoporre al Consiglio, per l'approvazione, in data antecedente alla presentazione del bilancio di previsione, l'elenco dei beni disponibili per la vendita da parte della Regione. Con questo noi vogliamo affermare il principio che il Consiglio deve venire a conoscenza della consistenza degli immobili e del piano annuale di dismissione degli stessi, deve cioè essere messo in condizione di sapere, prima di approvare il bilancio di previsione, quali somme la Regione ricaverà da queste dismissioni. Si tratta di adottare un criterio di massima trasparenza, a nostro avviso fondamentale,

specialmente in questo delicato settore dell'alienazione dei beni patrimoniali, sia ai fini del controllo delle attività di dismissione, sia ai fini della conoscenza delle conseguenti disponibilità finanziarie. Si riconferma in tal modo il nostro indirizzo secondo il quale le scelte fondamentali della politica anche economica della Regione Sardegna debbono passare attraverso il Consiglio.

PRESIDENTE. Onorevole Randaccio, l'emendamento numero 18 lo illustra sempre lei? Prego.

RANDACCIO (F.I.). Allora, l'emendamento numero 18 è riferito al comma 5, lettera b) dell'articolo 1, come sostituito dall'emendamento numero 30. Per semplificare, lo leggo; lettera b) del quinto comma: "quando il valore di stima dell'immobile non superi l'importo di lire 100 milioni, e quando i beni da alienare debbano essere destinati alla realizzazione di impianti, attrezzature e servizi per il perseguimento di finalità di pubblico interesse previa presentazione di relativo progetto di massima di intervento, ovvero sussista un diritto di prelazione". L'obiettivo è estremamente chiaro, noi vogliamo con questo emendamento affermare il principio che si può effettuare il sistema della trattativa privata solo identificando con precisione quali beni sono oggetto di questa trattativa privata. L'emendamento va in questa direzione, identificandoli nei beni da destinare alla realizzazione di impianti, attrezzature e servizi per il perseguimento di finalità di pubblico interesse: è a questo proposito fondamentale la previa presentazione del relativo progetto di intervento.

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento numero 30 ha facoltà di parlare il consigliere Ballero.

BALLERO (Progr. S.F.D.). Signor Presidente, colleghi, l'emendamento numero 30 costituisce una riformulazione dell'intero testo dell'articolo 1; è stato trasfuso in un unico emendamento il contenuto di diversi emendamenti che sono stati ritirati. L'articolo 1, così come è formulato, prevede al primo comma la predisposizione di un piano

generale di dismissione dei beni regionali non utilizzati, appunto, per finalità d'istituto e – particolare significativo – estende questa procedura di vendita non solo ai beni dell'amministrazione regionale ma anche ai beni degli enti strumentali. Si stabilisce quindi che debba essere predisposto un piano di vendite con proiezione quinquennale e che il programma venga approvato entro il 30 settembre di ogni anno ed inviato al Consiglio regionale prima di darvi esecuzione. Questo risponde alle ragioni di trasparenza e di chiarezza che richiama il collega Randaccio.

Prima di proseguire nell'illustrazione dei commi successivi, intervengo sull'emendamento numero 15 per esprimere un parere decisamente contrario: non credo infatti sia necessario richiamare in questa sede lo Statuto vigente, il quale stabilisce che il Consiglio è l'organo legislativo della Regione e che la Giunta è l'organo esecutivo. Orbene, è tempo di far cessare tutti i meccanismi di consociativismo che hanno caratterizzato la legislazione regionale nell'ultimo ventennio e che hanno portato a prevedere interventi del Consiglio su minuti atti di amministrazione, che sono di spettanza esclusiva del potere esecutivo. Per queste ragioni io credo che sarebbe un errore, sul piano istituzionale, reintrodurre in questa occasione un intervento e un sindacato del Consiglio, attraverso una sua esplicita approvazione, su un atto che è sicuramente di pura amministrazione e che quindi, come tale, non può non restare nella responsabilità esclusiva della Giunta, fermo restando che il Consiglio ha sempre il potere di controllo. Per giuste ragioni di trasparenza e di chiarezza il programma viene inviato al Consiglio prima della sua esecuzione. Sulla base della conoscenza il Consiglio può esercitare i poteri che Costituzione e Statuto attribuiscono ai singoli consiglieri, che non sono però quelli di interferire con la gestione amministrativa, di spettanza della Giunta.

I commi successivi dell'emendamento numero 30 disciplinano le diverse forme di vendita, privilegiando la vendita per pubblico incanto secondo le norme dettate dal Codice di procedura civile. Come ipotesi alternativa, quando sussistono cioè le specifiche condizioni richieste dalla legislazione italiana per l'utilizzo della licitazione privata in luogo del sistema dell'asta pubblica, si prevedo-

no le modalità di svolgimento della licitazione privata; negli ultimi commi è disciplinato il modo in cui, in taluni casi predeterminati (e, quindi, sempre con criteri rigorosi e con adeguate forme di pubblicità, cioè secondo principi di trasparenza e di chiarezza), si può fare ricorso alla trattativa privata.

Un'ultima osservazione riguarda l'emendamento numero 18, poc'anzi illustrato dall'onorevole Randaccio. Io esprimo un parere favorevole al recepimento, all'interno dell'emendamento numero 30, di quella proposta, a condizione che la formulazione letterale sia leggermente diversa da quella indicata dall'onorevole Randaccio. Quando cioè ha riferito, nella lettura della lettera b), "che non superi l'importo di 100 milioni" se non ricordo male ha aggiunto: "e quando i beni da alienare debbano essere destinati alla realizzazione di impianti"; questo darebbe modo all'interprete di ritenere che le due ipotesi siano alternative l'una all'altra e cioè che questo emendamento aggiuntivo potrebbe trovare applicazione anche per importi superiori ai 100 milioni. Così non è; io credo quindi che l'emendamento possa essere così formulato: "l'importo di lire 100 milioni e i beni da alienare debbano essere destinati alla realizzazione..., ovvero sussiste un diritto di prelazione". In questo modo rimane sempre fisso il parametro dei 100 milioni come limite e le altre tre ipotesi indicate successivamente nella lettera b) del comma quinto diventano delle specificazioni che introducono un requisito aggiuntivo rispetto a quello dell'importo non superiore ai 100 milioni. Riformulato in questi termini – credo che l'onorevole Randaccio sia d'accordo – si può considerare accettabile, nell'ambito dell'emendamento numero 30, l'emendamento numero 18.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Commissione sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Bruno Dettori, relatore.

DETTORI BRUNO (P.D.), relatore. Signor Presidente, il provvedimento che giunge in quest'aula presenta una serie di problematiche che ci hanno fatto fare un percorso abbastanza inusuale; oggi si è arrivati a una formulazione che trova il consenso di quasi la totalità dell'Aula, ma ci sono

alcuni aspetti che ancora invece presentano delle differenziazioni. Io ritengo che dietro questo provvedimento ci sia evidentemente anche la formulazione di un disegno strutturale non solo di quelli che devono essere i beni da alienare, ma anche di quelli che debbono costituire il patrimonio regionale. Io ritengo che, come ha ammesso lo stesso Assessore, la conoscenza del patrimonio regionale sia un problema che non può ancora a lungo restare irrisolto. Io credo che, nella società del duemila, sia un fatto abbastanza poco lecito, non avere agli atti il quadro della consistenza patrimoniale della nostra Regione. Esistono ormai tecnologie innovative che ci consentirebbero di avere questi strumenti a disposizione. Mi riferisco alla informatizzazione e voglio cogliere questo momento per fare un ulteriore richiamo in merito al ritardo con cui l'informatizzazione sta arrivando nel Consiglio e nella Giunta. Ritengo che l'informatizzazione, oltre a rendere i lavori più snelli e più rapidi, consenta anche una migliore trasparenza delle attività e delle decisioni.

Per quanto riguarda l'emendamento numero 15, nel quale si chiede che sia il Consiglio a dare un'ulteriore valutazione del lavoro della Giunta, sempre per maggiore trasparenza, si dice, per migliore conoscenza di chi siede in questi banchi, io ritengo non sia un percorso che possiamo accettare: si rischia infatti di fare ulteriori confusioni, di non coglierne il segno. Si vuole infatti, da una parte, snellezza e rapidità all'attività della Giunta, dall'altra, si invoca maggiore trasparenza almeno nei confronti del Consiglio: ma in questo modo, anche in nome della trasparenza, non faremmo altro che introdurre ulteriori motivi di lentezza e di ritardo. Dunque, come relatore, io mi sento di respingere l'emendamento numero 15, poiché ritengo che il Consiglio non debba avere questa funzione. Per quanto riguarda invece l'emendamento numero 18, esprimo su di esso parere favorevole, con le variazioni suggerite dall'onorevole Ballero.

PRESIDENTE. E' richiesto un parere anche sull'emendamento numero 30.

DETTORI BRUNO (P.D.), relatore. Il parere è favorevole anche sull'emendamento numero 30.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sugli emendamenti, ha facoltà di parlare l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

MANCHINU (Progr. S.F.D.), Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica. La Giunta non accoglie l'emendamento numero 15 ed è favorevole alla formulazione proposta dall'onorevole Ballero dell'emendamento numero 18, che dev'essere tuttavia votato per parti: sulla prima parte la Giunta è contraria, sulla seconda è favorevole. E' infine favorevole sull'emendamento numero 30.

PRESIDENTE. Onorevole Ballero, lei, prima ha fatto riferimento ad un possibile accordo con l'onorevole Randaccio. Per una migliore comprensione nostra e degli uffici, che devono provvedere a perfezionare formalmente il testo, pregherei l'onorevole Randaccio, quale proponente dell'emendamento numero 18, di precisare la formulazione sulla quale c'è stata intesa. Tenete conto che questa formulazione va adesso coordinata con l'emendamento numero 30, in particolare con il comma 5, quindi dovrete darci una formulazione precisa, di cui daremo lettura e se l'Aula sarà d'accordo, la accoglieremo. Intanto apriamo la discussione sugli emendamenti e sull'articolo.

Ha domandato di parlare il consigliere Masala. Ne ha facoltà.

MASALA (A.N.). Io credo di avere capito la nuova formulazione, sulla quale sono d'accordo. Intervengo per richiamarmi a quanto poc'anzi diceva l'onorevole Dettori, il quale ci ha ricordato il percorso abbastanza travagliato di questa legge. Un percorso senz'altro molto frettoloso; il testo è stato licenziato dalla Commissione forse affrettatamente, e la legge è una di quelle che, diciamo così, vengono riscritte in Aula, per la formulazione della quale tutti hanno dato il loro contributo. Ne è testimonianza l'emendamento numero 30, che sostanzialmente riscrive l'articolo 1, recependo gran parte degli emendamenti proposti da tutti i Gruppi. Vorrei soffermarmi tuttavia sul significato dell'emendamento numero 15. E' vero quanto dice l'onorevole Ballero: questa operazione di vendita rientra tra le attività di governo, mentre il Consiglio è un organo legislativo e di controllo.

Però non basta affermare che il Consiglio è un organo di controllo, per essere un vero organo di controllo deve essere messo nelle condizioni di controllare. E allora, al di là di quel che traspare dalla formulazione dell'emendamento numero 15, che sottopone all'approvazione del Consiglio la vendita di questo o di quel bene, rimane l'esigenza che il Consiglio sia messo a conoscenza di quali beni facciano parte del patrimonio della Regione. Il problema è questo. Anche il Gruppo di Alleanza Nazionale aveva presentato a tal fine un emendamento, il numero 24, che è stato ritirato in quanto ricompreso, almeno nello spirito, dall'emendamento numero 15, precedentemente presentato dal Gruppo di Forza Italia. Si vuole cioè che il Consiglio, direttamente o attraverso uno dei suoi organi interni, possa finalmente venire a conoscenza del patrimonio che fa capo alla Regione.

Si è discusso della questione anche nel comitato ristretto; noi tutti stamattina abbiamo sentito l'Assessore della programmazione, il professor Sassu, dire che dal 1989 l'amministrazione regionale non è, nelle condizioni di compilare gli atti relativi al patrimonio regionale. Allora si è detto: benissimo, lo inseriamo nella legge finanziaria, votiamo un ordine del giorno. Io ho detto: niente ordini del giorno, non servono a niente, perché se la Giunta non è nelle condizioni di osservare i termini che sono imposti per legge, non vedo per quale motivo dovrebbe, con un colpo di bacchetta magica, mettere l'amministrazione nelle condizioni di fare questo inventario in attuazione di un ordine del giorno. Questa è una riserva pesantissima su questa legge, il resto è stato corretto, però manca il presupposto: perché il Consiglio possa esercitare l'attività di controllo, ha necessità di avere finalmente l'elenco di questi benedetti beni. Questo era lo spirito dell'emendamento numero 24 che noi abbiamo ritirato, ed è lo stesso spirito dell'emendamento numero 15, che l'emendamento numero 30, invece, non è riuscito, a cogliere. Io penso che se questa proposta fosse stata - nello spirito, quanto meno - recepita nell'emendamento numero 30, anche i colleghi di Forza Italia non avrebbero avuto difficoltà a ritirare l'emendamento numero 15.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il

consigliere Bonesu. Ne ha facoltà.

BONESU (P.S.d'Az.). Signor Presidente, signori consiglieri, io trovo fondate le preoccupazioni del collega Masala. In effetti stiamo procedendo all'approvazione di una legge che mette ordine nel patrimonio della Regione, ma al solo fine di effettuare l'alienazione di una parte di questo patrimonio. Ci manca, invece, un quadro complessivo del patrimonio perché noi possiamo capire l'utilità e possiamo dettare le norme per un migliore utilizzo del patrimonio che non intendiamo alienare. Manca quindi il quadro complessivo. Tuttavia non condivido l'emendamento numero 15, perché approvandolo finiremmo con l'appesantire le procedure di questa legge; cioè non riusciremmo, approvando l'emendamento numero 15, neppure a mandare avanti gli aspetti positivi di questa legge, a realizzare cioè l'obiettivo di liberare la Regione dal peso di beni patrimoniali da cui non ricava nessun reddito e che anzi danno vita a costi rilevanti di gestione; beni che meglio potrebbero essere utilizzati dai privati anche ai fini dello sviluppo di un'economia che punti proprio sull'iniziativa privata. Credo che le esigenze del collega Masala quindi debbano essere riportate in altra forma nel momento opportuno, magari nella legge finanziaria, anche indicando mezzi straordinari per la compilazione di un inventario completo del patrimonio immobiliare della Regione.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Floris. Ne ha facoltà.

FLORIS (F.I.). Signor Presidente, il Consiglio va ad alienare il patrimonio della Regione senza sapere, in effetti, in che cosa consista questo patrimonio. Non sappiamo quale reddito esso possa rappresentare in termini del bilancio regionale, non ne conosciamo praticamente niente. In più devo anche significare il mio malessere personale perché un disegno di legge presentato e rielaborato in Commissione poi viene portato in aula senza che il Consiglio e i singoli consiglieri possano capire quello di cui si sta discutendo. Ci sono tanti emendamenti, uno che si sovrappone all'altro, e non si riesce a giudicare serenamente nessun emendamento. Per cui io mi chiedo, signor Presi-

dente: per evitare che questa legge nasca così contorta, con delle soluzioni compromissorie trovate in aula, non sarebbe opportuno rimandarla in Commissione, oppure rimandarla alla fonte, cioè alla Giunta, affinché venga riscritta e ripresentata in Commissione?

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Macciotta. Ne ha facoltà.

MACCIOTTA (P.D.). Il mio vuole essere essenzialmente un intervento di tipo tecnico, interpretativo. Concordo infatti con quanto è stato detto da chi mi ha preceduto sulla necessità di avere finalmente un inventario dei beni immobili della Regione. Concordo anche con le considerazioni che poi ha fatto l'onorevole Bonesu, e manifesto anche il mio pieno convincimento sulla giustezza del principio della separazione di funzioni tra potere esecutivo e potere legislativo. Per quanto riguarda l'altro emendamento non trovo il motivo di contrasto, e qui mi devo dissociare da quanto ha detto - e mi dispiace che non sia presente in questo momento - l'onorevole Masala nel suo intervento: lo spirito dell'emendamento sarà pure quello che lui vi coglieva, e va bene, e se lo spirito è questo siamo in piena concordia tutti quanti, ma la lettera dell'emendamento è una cosa diversa. L'onorevole Randaccio nel suo emendamento fa infatti una precisazione: non parla di un elenco di beni immobili del patrimonio regionale, ma chiede sia inviato al Consiglio l'elenco dei beni del patrimonio disponibile regionale per i quali si intende avviare una procedura di alienazione, che è una cosa diversa, che è già inclusa nel testo dell'articolo e nell'emendamento sostitutivo dell'articolo, dove si prevede che il programma quinquennale di dismissione venga inviato al Consiglio, prima che si proceda all'alienazione effettiva dei beni.

Quindi mi pare un *surplus*, questo emendamento, perché non fa riferimento, come l'onorevole Masala sosteneva, alla necessità di avere un inventario completo dei beni regionali, ma chiede semplicemente un qualcosa che è già recepito nell'articolo, sia nella sua stesura originaria, sia nell'emendamento sostitutivo proposto.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il

consigliere Randaccio. Ne ha facoltà.

RANDACCIO (F.I.). Per maggior chiarezza, l'oggetto del dibattere e del contendere è semplicemente una parolina, che vorrei evidenziare: presenterà ogni anno "all'approvazione" del Consiglio regionale. La differenza sostanziale è quella, rispetto all'emendamento presentato, cioè all'emendamento numero 30, dove invece si dice che entro il 30 settembre è inviato "per conoscenza", prima che abbia esecuzione, al Consiglio regionale. Quindi la grossa, fondamentale differenza, è tra l'espressione "per conoscenza" e l'espressione "per l'approvazione". Sono due cose completamente diverse, per cui l'emendamento ha un senso preciso e una filosofia sua precisa.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Edoardo Usai. Ne ha facoltà.

USAI EDOARDO (A.N.). Signor Presidente, io ho ascoltato l'intervento che ha fatto il Presidente del mio Gruppo e concordo integralmente con quello che egli ha detto. Ci stiamo apprestando a vendere una serie di beni della Regione sarda senza sapere o senza avere contezza, come si diceva un tempo, di quelli che sono i beni stessi. Cioè si sta pensando di alienarne una parte senza sapere quali sono le dimensioni complessive che hanno questi beni. Potrebbe sorgere il dubbio che, poiché non esiste questo tipo di mappatura (come si dice con un brutto neologismo), si venda soltanto la carne e il filetto e non anche le ossa; è un dubbio soltanto: di fatto non vi è certezza di quella che è la consistenza patrimoniale della Regione. Si sta andando avanti, cioè, a tentoni; si è individuato qualcosa da poter alienare, ma non si sa che cosa sia il tutto.

C'è un altro fatto, però, Presidente, che io vorrei sottolineare e che sicuramente non è sfuggito a nessuno dei colleghi che sono in aula. E' una notazione politica, se me lo consentite: per tutta la giornata di oggi i consiglieri regionali hanno assistito a una netta, importante, formale presa di distanza di due partiti, che formano la coalizione di governo alla Regione, dalla Giunta stessa. Perché, fra la mia disattenzione e la disattenzione anche di altri, io ho colto qualche significativo segno di dissenso da parte di due importanti com-

ponenti della maggioranza che governa la Regione, e non su cose irrilevanti. Quando si parla di alienare il patrimonio della Regione e un autorevole Presidente di Gruppo manifesta il proprio dissenso sui modi, sulle procedure, sulla filosofia di queste dismissioni, io legittimamente comincio ad avere il dubbio che il Presidente di Gruppo di quel partito stia prendendo le distanze da quella che è la maggioranza. Io, questa mattina, ho sentito l'autorevolissimo Presidente del Gruppo di Federazione Democratica, che adesso è assente, bacchettare - sia pure con grande stile, con grande buon senso, con le capacità che tutti quanti gli riconosciamo - l'Assessore del bilancio, dicendogli: "Beh, insomma, non è una critica formale, quella che ti sto muovendo, è una critica sostanziale; hai sbagliato, hai impegnato il 35 per cento delle risorse e non ci dici come impegnerai le altre". L'autorevole Presidente di Gruppo di un partito che forma la maggioranza, l'onorevole Peppino Balia, ha preso così, questa mattina, le distanze da questa Giunta.

Bisogna riflettere su questo e bisogna riflettere con attenzione. Cioè bisogna prendere atto che, al di là delle nomine che hanno accontentato molti (ma nei luoghi dove questi molti sono stati scontentati si è scatenato un putiferio, e chi ha orecchie per intendere intenda), questa Giunta e questa maggioranza stanno perdendo in corso d'opera tutta una serie di pezzi importanti. Forse questo si vuole ignorare, perché è più importante la gestione del potere perché è più importante la riforma delle UU.SS.LL., perché sono più importanti le cose che gli Assessori e il Presidente hanno in testa, però il fatto politico importante e sul quale io chiedo al Consiglio e anche alla Giunta, perché no, di riflettere, è che questa maggioranza sta perdendo i pezzi nel corso del suo cammino, che questa maggioranza, che noi non abbiamo mai sostenuto, ovviamente, non è più in grado di portare avanti niente, che questa maggioranza, se sottoposta ad un attento esame, così come io credo che dovrà essere fatto, signor Presidente del Consiglio, questa maggioranza, secondo la mia opinione, non avrà vita lunga. La mia opinione è modesta cosa, tuttavia è condivisa da grossa parte del Consiglio, e soprattutto da consiglieri e da Gruppi che formavano la stessa maggioranza; come diceva il

buon Arbore parlando di birra, riflettete gente, riflettete.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Balletto. Ne ha facoltà.

BALLETTO (F.I.). Molto brevemente: se l'emendamento numero 15 non dovesse essere approvato noi concederemmo alla Giunta una delega in bianco, proprio perché non siamo assolutamente a conoscenza dell'entità del patrimonio immobiliare che si intende dismettere. Se così fosse, noi non dovremmo disciplinare con legge del Consiglio il problema delle dismissioni, ma dovremmo dare una delega alla Giunta, affinché a propria discrezione provveda a dismettere i beni che ritenga non debbano essere più mantenibili. Quindi il problema dell'approvazione, in questa fase, sopperisce proprio a questa carenza di conoscenza che il Consiglio ha circa i beni che devono essere dismessi. L'approvazione serve proprio per prendere coscienza del fenomeno della dismissione, che viene rappresentato come urgente ed importante per reperire risorse e mezzi in assenza o in presenza di una riduzione dei trasferimenti statali. Anche qui sorge l'esigenza che il piano delle dismissioni venga predisposto e approvato prima della presentazione del bilancio preventivo, perché occorre fare un'appropriata valutazione delle risorse che si intende ricavare da questo processo, in modo tale che esse possano, nell'ambito di ciascun bilancio di previsione, avere la loro giusta collocazione. Non approvare questo emendamento significa spogliare il Consiglio della sua facoltà di dare il proprio parere, la propria valutazione politica su un provvedimento di così grande importanza, significa dare, come dicevo prima, una delega in bianco alla nostra Giunta, che oggi, sulla base di quanto si è detto e di quanto è avvenuto in Aula, sembra poi non essere così solida e sembra anzi piuttosto traballante. In presenza di una Giunta siffatta probabilmente sarà opportuno e conveniente che il Consiglio mediti attentamente.

PRESIDENTE. Onorevole Ballero, lei è già intervenuto. Chiedo scusa: il Segretario generale mi ricorda che è intervenuto per illustrare un emendamento, quindi nel dibattito potrà interve-

nire. Piuttosto, prima di continuare il dibattito, chiedo all'onorevole Floris un'interpretazione autentica del suo intervento: l'onorevole Floris poneva formalmente una questione sospensiva e chiedeva che il provvedimento venisse rimandato in Commissione? Se così fosse dovremmo dar corso alla procedura prevista dall'articolo 86 del Regolamento, provocando una decisione prima del prosieguo della discussione. Quindi chiedo all'onorevole Floris se questo era il senso del suo intervento. Prego.

FLORIS (F.I.). Lei ha colto nel segno, Presidente, perché io non ci sto a votare questo provvedimento. Potrei anche astenermi, su un provvedimento proposto dalla Giunta che legittimamente vuole alienare i beni patrimoniali, ma se non conosciamo l'entità dei beni e se non comprendiamo bene neanche il testo esitato dalla Commissione, corriamo il rischio di approvare una legge che poi il Governo ci rimanderà indietro. Le leggi si possono modificare in aula, niente lo vieta, ma deve trattarsi di modifiche non di riscritture integrali in aula. Questo procedimento mi trova assolutamente non consenziente. Stiamo qui da due ore, da più di due ore, fermi sul primo emendamento all'articolo 1: non è possibile procedere in questo modo.

PRESIDENTE. Allora, per informazione dell'Assemblea, l'onorevole Floris in qualità di Capogruppo pone una questione sospensiva, ai sensi dell'articolo 86 del Regolamento. Poiché forse non tutti hanno sotto mano il Regolamento, leggo la procedura: "La questione sospensiva, su richiesta della Giunta o di cinque consiglieri o del Presidente di un Gruppo" - (come in questo caso - "può essere proposta anche nel corso dell'esame degli articoli, purché l'esame del provvedimento riprenda entro la tornata. Esse" - cioè la questione sospensiva e la questione pregiudiziale - "sono discusse prima che si continui nella discussione, né questa prosegue se prima il Consiglio non le abbia accolte o respinte. Oltre al proponente può parlare un consigliere per Gruppo. Ciascun intervento non può superare i cinque minuti". Il resto della procedura lo conoscete. Sottolineo che se la richiesta dell'onorevole Floris venisse accolta il disegno di legge tornerebbe, sì, in Commissione, ma l'esame dovrebbe riprendere prima della fine della

tornata, che abbiamo deciso si concluda stasera. Quindi possiamo anche sospendere per un'ora o per un paio d'ore: nel frattempo si tornerebbe in Commissione, ma l'esame del testo dovrà riprendere prima della fine della tornata, che finisce stasera. Si potrebbe finire anche a notte inoltrata, se lo si riterrà utile. Sulla sospensiva, oltre al proponente, può parlare un consigliere per Gruppo, per cinque minuti. Chiedo se ci sono interventi.

Ha domandato di parlare il consigliere Ballero. Ne ha facoltà.

BALLERO (Progr. S.F.D.). Signor Presidente, colleghi, io ho sentito con molto stupore l'intervento dell'onorevole Floris, di cui non comprendo il reale significato. Quasi tutti gli emendamenti che poi sono stati trasfusi nell'emendamento sostitutivo totale sono depositati agli atti del Consiglio dal 26 ottobre, quindi chiunque, con un minimo di diligenza, avrebbe potuto esaminarli e discutere su di essi. Non è nemmeno vero che ci sia una pletora di emendamenti, perché salvo l'emendamento numero 15, che è l'unico rimasto, a seguito di un incontro fra i presentatori, quasi tutti gli emendamenti sono stati ritirati. Quindi, superata questa fase, relativa all'articolo 1, c'è un unico testo, rispetto al quale non c'è alcun emendamento, né di maggioranza né di opposizione. Io credo quindi che la questione sospensiva sia assolutamente ingiustificata e che obiettivamente rischi di svolgere una funzione dilatoria e ostruzionistica. Quindi chiedo all'onorevole Floris di ritirarla. In ogni caso, chiedo che il Consiglio voti contro e quindi proceda speditamente nell'esame del disegno di legge, che è un disegno di legge importante, soprattutto perché contiene precise garanzie. Già oggi, del resto, anche senza questa legge, è pacifico che la Giunta possa attuare le procedure di vendita per qualunque bene di proprietà regionale. Con questo provvedimento quindi non si sta svendendo, né si sta autorizzando a svendere: si stanno soltanto ponendo alcune garanzie rispetto ad una facoltà che già oggi, anche senza questa legge, la Giunta potrebbe esercitare con pienezza e senza vincoli. Quindi una ragione di più per dire che la questione sospensiva non ha senso.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il

consigliere Locci. Ne ha facoltà.

LOCCI (A.N.). Non era mia intenzione, signor Presidente, intervenire sulla questione sospensiva, ma sul merito del provvedimento. Quindi rimango iscritto, ma parlerò successivamente.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Montis. Ne ha facoltà.

MONTIS (R.C.-Progr.). Io credo che noi dobbiamo accogliere questa proposta, non di una sospensiva pura e semplice, ma di un rinvio in Commissione per un esame complessivo della situazione. Io non so se posso entrare nel merito della discussione in corso, per rafforzare questa nostra posizione che mi sembra ...

PRESIDENTE. Onorevole Montis, poi le darò la parola per entrare nel merito.

MONTIS (R.C.-Progr.). Noi siamo d'accordo: ci sembra che questa legge dovrebbe essere molto più compiuta, per esigenze di chiarezza non solo del Consiglio regionale ma dell'intero popolo sardo, più ancora che per il rischio di un rinvio da parte del Governo. Quando si parla di centinaia di miliardi e di alienazione di beni credo che la chiarezza sia una delle condizioni indispensabili.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Randaccio. Ne ha facoltà.

RANDACCIO (F.I.). Condivido la richiesta di sospensiva. Quanto alla diligenza spesso invocata dall'onorevole Ballero, sarebbe corretto, piuttosto che sollecitare quella altrui, verificare anche la propria. Non ritengo sia neppure corretta l'accusa di ostruzionismo: io credo che sia stata evidenziata legittimamente da parte di un Capogruppo, per quanto dell'opposizione, la necessità di valutare alcune cose con maggiore attenzione. Tra l'altro non è vero che gli emendamenti sono stati presentati in data 20 ottobre; io vedo anche emendamenti del 6 e dell'8 novembre. E' comprensibile che il susseguirsi di questi emendamenti non abbia consentito a tutti di avere un quadro preciso di questa legge. Per cui io credo che la richiesta di sospensiva sia legittima e

che nessuno si possa arrogare il diritto di dire che noi stiamo facendo ostruzionismo.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Bonesu. Ne ha facoltà.

BONESU (P.S.d'Az.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi sembra che se la richiesta di sospensiva fosse intervenuta stamattina, sarebbe stata ineccepibile, considerato che sull'articolo 1 c'erano una ventina di emendamenti, che occorreva comunque ricordare, altrimenti il Consiglio non avrebbe capito assolutamente niente. Purtroppo, con l'attuale Regolamento, gli emendamenti vengono presentati dai firmatari senza che essi abbiano conoscenza degli altri già presentati, magari con le stesse finalità, ma scritti tecnicamente in modo non conciliabile. Mi sembra tuttavia che si sia operato per ricordare tutti o quasi tutti gli emendamenti - e infatti sul quasi stavamo discutendo - in testi coordinati, che sono stati formalizzati con gli emendamenti numero 30, 31 e 32. Mi sembra quindi che questo lavoro di raccordo sia stato fatto.

La legge si può condividere o non condividere, ma i motivi di contendere presenti negli emendamenti sono restati pochissimi. Per esempio, in merito all'articolo 1 è rimasta soltanto, tra una parte del Consiglio e l'altra, una divergenza di opinioni sull'emendamento numero 15. Mi sembra quindi che rinviare il testo in Commissione, con tempi ridottissimi (vista la necessità, comunque, in base al Regolamento, di riprendere e concludere la discussione entro questa sera), sarebbe completamente inutile. Se qualche Gruppo ha bisogno di un quarto d'ora di tempo per rileggersi gli emendamenti e capirne tutte le implicazioni (anche se praticamente si tratta di emendamenti riassuntivi di altri già presentati), questa, piuttosto, sarebbe una richiesta legittima. Per il resto mi pare che il Consiglio possa avere le idee chiare per pronunciarsi senza bisogno di ulteriori lumi da parte della Commissione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il consigliere Salvatore Sanna. Ne ha facoltà.

SANNA SALVATORE (Progr. Fed.). Credo sia del tutto inutile accogliere questa sospensi-

va, perché il disegno di legge numero 40 è iscritto da parecchio all'ordine del giorno del Consiglio, quindi i Gruppi hanno avuto tutto il tempo necessario per esaminarlo, per discuterlo, per preparare gli emendamenti. Inoltre in tutta la giornata di oggi ci sono stati incontri tra i proponenti gli emendamenti: diversi emendamenti sono stati ritirati, altri raggruppati e mi pare che ci si sia fermati su alcune specifiche questioni di merito che possono essere sciolte esclusivamente dall'Aula. Quindi credo che il Consiglio debba respingere questa richiesta, e voglio fare una precisazione: se l'opposizione ha problemi interni, non tenti di ribaltarli sulla maggioranza, ma se li risolva senza chiedere sospensive e senza bloccare i lavori dell'Aula.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Secci. Ne ha facoltà.

SECCI (Popolari). Per associarci anche noi, come Gruppo dei Popolari, al diniego della richiesta di sospensiva e di rinvio in Commissione del provvedimento. Ci sembra che lo sforzo che è stato fatto, con più di una sospensione dei lavori consiliari, per cercare di riordinare gli emendamenti e di ottenere così il massimo dei consensi, possa portare alla fase conclusiva. Per quanto ci riguarda noi siamo anche per respingere l'emendamento numero 15.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Masala. Ne ha facoltà.

MASALA (A.N.). Signor Presidente, il problema non è quello di risolvere o meno i problemi interni di uno schieramento. Il dibattito in aula, molte volte (soprattutto quando i disegni di legge non sono stati portati sufficientemente a maturazione nel lavoro di Commissione), fa emergere una serie di problemi, ai quali, magari, nel corso delle riunioni ristrette non si è pensato. Quindi non mi meraviglierei e non mi meraviglio del fatto che, a seguito di un dibattito sviluppatosi in aula, possano sorgere dei problemi ai quali prima non si era pensato.

Detto questo, io sono spiacente di dover sollevare una questione di ordine pregiudiziale, perché è vero quello che il Presidente ha detto richia-

mandoci all'osservanza dell'articolo 86: se la richiesta di sospensiva venisse accolta, il disegno di legge dovrebbe comunque tornare in discussione nella medesima tornata, quindi entro oggi. D'accordo, allora mi chiedo: dov'è il provvedimento che ieri abbiamo rinviato in Commissione nelle medesime circostanze? Quindi ce l'abbiamo per oggi, per questa tornata? Parlo della legge sulla fauna selvatica, che pure è andata in Commissione, come deciso dall'Aula, ma non è stata più inclusa nell'ordine del giorno, non ce l'abbiamo proprio, per stasera: magari verrà riesaminata la settimana prossima? Lei ha ragione, signor Presidente, a richiamarci all'attuazione di questa norma regolamentare, però ieri non l'abbiamo osservata. Allora qui bisogna che ci mettiamo d'accordo. Se il disegno di legge viene rinviato per essere discusso oggi stesso in questa sede, allora chiedo che anche la legge sulla fauna selvatica venga in aula in questa tornata, perché i casi sono identici.

PRESIDENTE. Onorevole Masala, io chiedo scusa, siccome non ero presente ieri in aula chiedo conferma sia a lei che pone il problema, sia agli uffici. Non eravamo, forse, in sede di esame degli articoli. Chiedo all'onorevole Masala: a che stadio eravamo? Eravamo in sede di discussione generale? Io non ero presente in aula, però mi dicono gli uffici - e chiedo conferma anche a lei - che eravamo in sede di discussione generale, quindi non si era ancora passati all'esame degli articoli.

MASALA (A.N.). Se io non ricordo male, e credo di non ricordare male anche perché non mi assento spesso, la discussione generale era già terminata.

PRESIDENTE. Siccome c'è questa differenza di interpretazione, si tratta di verificare i fatti; abbiamo bisogno di qualche minuto per farlo; forse qualche minuto consentirà anche di chiarire queste situazioni. Suspendo la seduta per dieci minuti e vediamo se si riesce a risolvere anche gli altri problemi. Convoco nel frattempo una breve Conferenza dei Presidenti di Gruppo.

(La seduta, sospesa alle ore 18 e 48, viene ripresa alle ore 19 e 04.)

PRESIDENTE. La seduta è ripresa. Ha domandato di parlare il consigliere Floris. Ne ha facoltà.

FLORIS (F.I.). Signor Presidente, colleghi, durante la Conferenza dei Presidenti di Gruppo, ma ancora precedentemente, si sono trovati degli accordi con il relatore del disegno di legge, l'onorevole Ballero, per cui il mio Gruppo si impegna a proseguire i lavori ed eventualmente a presentare un ordine del giorno, che dovrebbe coinvolgere tutte le forze del Consiglio, sulla necessità di porre il Consiglio a conoscenza dello stato dei beni patrimoniali e in particolare di quelli che la Giunta intenderebbe alienare per primi. Pertanto mi pare che si possa ritirare la richiesta di sospensiva.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Locci. Ne ha facoltà.

LOCCI (A.N.). Signor Presidente, io volevo dire solo due parole. Intanto, apprendendo l'esito della Conferenza dei Capigruppo, viene da dire che il principio secondo cui un ordine del giorno non si nega mai a nessuno continua ad avere vigenza, ma io credo che quest'Aula abbia bisogno di ben altro che di ordini del giorno. E' ormai da un anno che si continuano ad approvare ordini del giorno e mozioni, e mi pare che nella maggioranza dei casi questi atti del Consiglio non trovino mai concreta attuazione. Tornando al testo degli emendamenti, mi pare che non si stiano ponendo affatto questioni di natura ostruzionistica: su questo io non sono assolutamente d'accordo con l'onorevole Ballero. Piuttosto, al contrario, l'onorevole Ballero dovrebbe prendere atto più onestamente del fatto che questo Consiglio sta lavorando male, che sta lavorando in una maniera poco seria, che si stanno portando in Aula dei progetti di legge che non meritano assolutamente questa definizione. Questo credo sia il tema centrale. Ritengo che l'onorevole Ballero sappia bene che le Commissioni non stanno svolgendo il lavoro che devono svolgere; credo che l'onorevole Ballero sappia bene che le nostre preoccupazioni non sono di ordine ostruzionistico, ma riguardano la scarsa, scarissima qualità dei lavori di queste Commissioni, e il ruolo che stanno svolgendo alcuni dei loro pre-

sidenti. Credo inoltre che i mezzi a disposizione delle Commissioni per svolgere adeguatamente il loro ruolo siano assolutamente insufficienti. A me dispiace dire questa dura verità, però credo che soprattutto noi dell'opposizione, che fin qui abbiamo lavorato seriamente, non possiamo essere tacciati di ostruzionismo gratuitamente, così come ha fatto l'onorevole Ballero non solo stasera, ma anche altre volte, in precedenza, e sempre gratuitamente. Credo che l'onorevole Ballero non sia ancora viceré della Sardegna, né possa diventarlo da qui a breve, per poter tacciare impunemente l'opposizione di ostruzionismo, mentre invece noi facciamo seriamente il nostro dovere.

Riprendendo gli argomenti dei colleghi che mi hanno preceduto, debbo da un lato ribadire la scarsa serietà e lo scarso livello del lavoro che la Commissione ha posto in essere. Anche il lavoro e la predisposizione degli emendamenti, evidentemente, non poteva risolvere in alcune ore ciò che probabilmente andava fatto nella sede opportuna. Siamo qui chiamati a votare l'emendamento dell'articolo 1, che dovrebbe stabilire le procedure per l'alienazione dei beni patrimoniali, e queste procedure non ci sono, o meglio manca l'oggetto di queste procedure, cioè la consistenza dello stato patrimoniale. Allora, io credo che occorra essere seri per discutere certe materie e che occorra dire preventivamente quali sono i beni che appartengono alla Regione, quali fra questi beni producono un reddito e un beneficio alla collettività pubblica, e che perciò possono essere riservati alla proprietà della Regione Sardegna, quali invece si vuole destinare verso qualche amico o parente; occorre inoltre stabilire chi deve decidere quali beni non siano funzionalmente utilizzabili per i servizi regionali, per gli enti strumentali e non siano neppure destinabili agli enti locali territoriali. Ma chi lo deve decidere, tutto questo? L'articolo 1 non me lo dice. Perciò non possiamo non ribadire che questa non è una maniera seria di lavorare; dobbiamo ribadire che si vuole ancora svuotare di contenuto e di potestà l'Aula legislativa per trasferire i poteri nelle buie stanze della Giunta. Perché, badate bene, cari signori della maggioranza, se dobbiamo non solo individuare prima i beni da dismettere ma anche qualificare dopo quali beni hanno i requisiti per essere alienati, non basta

prevedere che questi beni verranno individuati su proposta dell'Assessore e venduti sulla base di un programma che verrà predisposto o meglio approvato dalla Giunta, con tanti saluti alle Commissioni consiliari e all'autonomia del Consiglio regionale della Sardegna.

Andate pure avanti di questo passo: così io credo che continuerete a fare delle pessime leggi, delle leggi che saranno di scarsissimo contenuto e di difficilissima applicazione, che al massimo potranno aiutare qualche amico degli amici, ma non certo favorire gli interessi della Sardegna.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Montis. Ne ha facoltà.

MONTIS (R.C.-Progr.). Credo, signor Presidente, che la questione non dico sia superata, ma che sia stata abbondantemente trattata nel corso degli interventi precedenti. Si tratta di conoscere quali sono i beni patrimoniali alienabili. Per esempio - lo dico per chi non lo sapesse - le terre pubbliche in Sardegna sono circa 540 mila ettari; di questi naturalmente moltissimi appartengono ai comuni, alle province e ad altri enti: non sappiamo quanti siano della Regione, cioè non conosciamo l'estensione reale della proprietà terriera della Regione. C'è poi un'altra serie di proprietà. Francamente, io lo dico con la semplicità che mi contraddistingue nell'intervenire in sede di Consiglio, non sapevo che si trattava di beni alienabili per centinaia e centinaia di miliardi. Ora, non si tratta di rievocare il vecchio fantasma del consociativismo, quando si chiede di conoscere quali sono questi beni alienabili. Certo, c'è un problema della Giunta che deve governare e un problema del Consiglio che deve legiferare: ognuno deve restare nella sua sfera di competenza. Tuttavia questi nodi non possono non essere sciolti.

E allora, se ci sarà questo compromesso, come pare che ci sia (del resto l'ha annunciato l'onorevole Ballero e credo sia una cosa importante), che venga reso noto al Consiglio l'elenco di queste proprietà; proprietà che possono diventare non beni verso i quali indirizzare ulteriori risorse finanziarie della Regione, ma beni produttivi. Per esempio attraverso il rimboschimento e la produzione di legname per le cartiere, che potremmo non solo

utilizzare in Sardegna ma, come richiesto, anche per paesi terzi: per esempio la Francia e il Belgio che hanno già fatto richiesta in questo senso. Si tratta quindi di conoscere queste cose, e non mi sarebbe sembrata impropria, francamente, una sospensione della discussione e un riesame più attento, più accurato e particolareggiato, che la Commissione avrebbe potuto fare. Tuttavia, poiché si è deciso di continuare la discussione, credo che queste cose debbano essere sottolineate, perché sono molto importanti. D'altra parte si configura un arco di tempo abbastanza lungo, durante il quale molti impegni possono essere dimenticati dalla Giunta. Si parla di cinque anni, di impegni per cinque anni. Noi vorremmo riuscire ad avere questo elenco, che sarà certo lunghissimo e che comporterà successivamente anche ulteriori esami da parte del Consiglio e delle Commissioni competenti, trattandosi di una cosa così importante e di operazioni che riguardano centinaia di miliardi. Poi bisognerà vedere in quale misura e in quale direzione verranno destinate queste risorse finanziarie. Saranno utilizzate solo per supplire ai minori trasferimenti finanziari dello Stato nei confronti della Regione, oppure destinate a scopi produttivi? Penso, ad esempio, alla sciagurata situazione dei lavoratori di Villacidro, di questi 42 disgraziati che si trovano in una situazione davvero difficile. La Regione si era resa nel 1991 garante della sostituzione delle attività industriali dell'ENICHEM con altre attività, in quell'area oggi depauperata e distrutta da improvvise soluzioni venute da fuori della nostra Isola e probabilmente anche in contrasto con la volontà dell'amministrazione regionale e dello stesso Consiglio.

Si tratta quindi di vedere quale direzione prenderà l'introito di queste centinaia di miliardi nei prossimi anni, a quale obiettivo saranno destinati: se serviranno soltanto a supplire il mancato trasferimento di risorse finanziarie da parte dello Stato, o se potranno essere destinati ad attività produttive in Sardegna e, in ultima analisi, al sostegno dell'occupazione. Perché il problema centrale, di cui noi, oggi come in ogni altra occasione ricordiamo l'importanza, è la drammatica situazione in cui viene a trovarsi la Sardegna. E se è così credo che possiamo fare un passo in avanti nella chiarezza, nell'assoluta chiarezza. Basterebbe ri-

cordare cosa è successo negli anni passati con l'alienazione di beni in zone particolarmente favorite da madre natura e da Dio, fatte a favore di conoscenti, di amici, di gente fortunata, che ha goduto di queste ricchezze, per dire che occorre mettere assolutamente un paletto fermo, affinché situazioni analoghe non abbiano a ripetersi.

Mi sembra che queste fossero cose importanti: certo, sono già state dette, non scopriamo l'America. L'importante è non consentire che la rievocazione di fantasmi o di pericoli, paventati o reali, serva a nascondere una realtà magari ben diversa da quella prospettata negli interventi, più o meno ben argomentati, della maggioranza.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Bruno Dettori. Ne ha facoltà.

DETTORI BRUNO (P.D.), *relatore*. Signor Presidente, colleghe e colleghi, che la materia fosse delicata lo si era intuito fin dal momento in cui questa legge ha avviato il suo percorso, provocando molte perplessità. Benché la qualità del testo non sia ottimale, esso è tuttavia quanto di meglio oggi si possa realizzare. Non accetto, pertanto, le tesi di chi vuole agitare a tutti i costi la clava dei sospetti, perché ritengo che ciò non porti da nessuna parte; respingo anche con forza le accuse di scarsa serietà rivolte al Consiglio e alle Commissioni, perché anche questo è un modo di procedere che serve solamente a snervare, ma non porta da nessuna parte. Non possiamo dare un'immagine dell'Aula che non corrisponde assolutamente alla verità. Certe critiche possono soltanto avere l'effetto di un *boomerang* nei confronti degli stessi colleghi che le avanzano. Riconosco peraltro l'esigenza non solo di redigere un inventario complessivo del patrimonio regionale e al suo interno dei beni da dismettere, ma anche di definire, attraverso uno specifico progetto, ciò che noi riteniamo debba costituire il patrimonio effettivamente necessario, funzionale ai compiti della Regione. In quest'Aula e non solo in quest'Aula, nelle varie Commissioni, si deve trovare la forza di elaborare un progetto di Regione che non riguardi soltanto Cagliari, ma tutto il territorio regionale, prevedendo anche un utilizzo dei beni di proprietà pubblica

che corrisponda agli interessi generali della Sardegna. Ritengo che quella di alimentare sospetti ad ogni piè sospinto sia una strategia che dobbiamo eliminare, perché non serve. A mio avviso le problematiche dell'alienazione dei beni pubblici trovano oggi, in questa legge, una giusta collocazione. Se *in itinere* si dovesse constatare che le procedure necessitano di miglioramenti, del resto, quest'Aula potrà sempre intervenire.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Ballero. Ne ha facoltà.

BALLERO (Progr. S.F.D.). Vorrei parlare brevemente sul merito, affinché rimanga agli atti un intervento che respinga radicalmente le affermazioni fatte dall'onorevole Locci, il quale evidentemente è intervenuto, direi, più col fegato che col cervello, perché altrimenti...

PRESIDENTE. Onorevole Ballero, però interveniamo sull'argomento, se no...

BALLERO (Progr. S.F.D.). Sì, sì, infatti sto entrando nell'argomento. Anziché sollevare sospetti, come già ricordava l'onorevole Dettori, sarebbe sufficiente ricordare che questa legge non sta rendendo possibile alcunché di ciò che oggi già non sia legittimamente possibile. Il provvedimento sta piuttosto ponendo dei freni, dei vincoli ad un'attività oggi libera. Sollevare quindi sospetti su un intervento di questo genere vuole dire fare affermazioni che non hanno alcun riscontro con la realtà. La situazione oggi è che la Giunta, nella sua piena responsabilità di organo costituzionale della Regione, come potere esecutivo della Regione, può fare liberamente le sue scelte di vendita o di acquisto del patrimonio immobiliare della Regione. Con questa legge il Consiglio sta ponendo dei paletti: non ha senso, pertanto, affermare che porre dei paletti possa celare chissà quali intenti.

Per quanto riguarda l'esigenza di individuare con precisione il patrimonio complessivo della Regione, non posso che condividerla; certo, il Consiglio deve conoscere gli elementi che costituiscono l'amministrazione nel suo complesso, ma mi risulta che anche in anni passati siano state fatte ricognizioni del patrimonio e che pertanto la Giunta non

sia totalmente priva di queste conoscenze. Può naturalmente esservi una necessità di aggiornamento e quindi io condivido la proposta di predisporre un ordine del giorno che solleciti l'effettuazione di questo aggiornamento entro tempi ragionevoli. Sostenere però che ogni singolo consigliere regionale non conosce quale sia il patrimonio complessivo della Regione e che la Giunta non conosce quale sia questo patrimonio, mi sembra che sia un'affermazione campata in aria. Certo, ripeto, la Giunta potrà non conoscere tutti i dettagli, gli ultimi sviluppi, però partiamo da una ricognizione che io ricordo esser stata fatta alcuni anni fa.

Per queste ragioni, io credo che il disegno di legge e l'emendamento che stiamo oggi discutendo vadano approvati senza fare strappi - come spesso, purtroppo, si è fatto - tali da vulnerare la correttezza dei rapporti tra Consiglio e Giunta, ognuno dei quali ha dei precisi compiti, delle precise responsabilità: non si eleva il ruolo del Consiglio prevedendo interferenze su funzioni di competenza della Giunta. Il Consiglio recupera la sua dignità, il suo peso, la sua autorevolezza se riesce a legiferare efficacemente, se riesce a svolgere la funzione di indirizzo politico che costituzionalmente gli spetta. Questo disegno di legge, sottoposto oggi all'esame dell'Aula dopo una rielaborazione, utilmente compiuta, potrà certamente essere annoverato fra i provvedimenti positivamente approvati da quest'Assemblea. E voglio ricordare, in risposta ad alcuni interventi evidentemente estemporanei, che durante la sospensione dei lavori i presentatori di tutti gli emendamenti si sono riuniti e che era stato raggiunto un accordo unanime fra tutti i Gruppi politici, di maggioranza e di opposizione sul testo pervenuto oggi in Aula. E' rimasto soltanto un emendamento, il numero 15, su cui le posizioni in ordine al ruolo da attribuire, rispettivamente, al Consiglio e alla Giunta, sono rimaste differenziate tra maggioranza e opposizione. Non capisco quindi come si possa intervenire lanciando sospetti su un provvedimento che ha natura sicuramente garantistica e come si possa negare, al di là delle intenzioni, la portata ostruzionistica di una richiesta di interruzione dei lavori, tanto più che seppure in ore più tarde, l'esame di questo provvedimento avrebbe dovuto comunque concludersi entro la giornata odierna. Per queste

ragioni credo quindi di dover sollecitare il voto favorevole del Consiglio sull'emendamento numero 30, integrandolo con una migliore formulazione dell'emendamento numero 18 e respingendo l'emendamento numero 15.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Floris. Onorevole Floris, siccome lei è già intervenuto, su che cosa intende parlare?

FLORIS (F.I.). Sull'ordine dei lavori, chiedendo scusa al professor Ballero e alle pagelle da lui stilate se pronuncerò un intervento estemporaneo, fatuo, certamente non fatto col cervello, perché l'opposizione di questo non è capace. Prendiamo atto che solamente alcuni membri di questo Consiglio riescono a fare interventi sensati. Le considerazioni di Ballero mi fanno riflettere sull'utilità di questa legge: in effetti, se la Giunta può già oggi, comunque, alienare i beni, perché è stato proposto questo disegno di legge? Io non riesco a capire perché si è voluta fare una legge di alienazione dei beni patrimoniali della Giunta se la Giunta, autonomamente, così come dice il professor Ballero, può arrivare a deliberare le dismissioni. Allora, probabilmente, oltre a perdere tempo per gli emendamenti, stiamo perdendo tempo anche per fare delle leggi che sono inutili. Comunque ribadisco il mio fermo desiderio di venire a conoscenza, come consigliere regionale, dello stato patrimoniale della Regione e dei benefici o degli oneri che questo stato patrimoniale, voce per voce, determina.

PRESIDENTE. Poiché non ci sono altri iscritti a parlare, dovremmo passare alla votazione, con questo ordine. Vi ricordo che tutti gli emendamenti sono stati ritirati con l'eccezione degli emendamenti numero 15, 18 e 30. Siccome gli emendamenti 15 e 18 sono modificativi dell'emendamento numero 30, li votiamo per primi.

Ha domandato di parlare il consigliere Randaccio. Ne ha facoltà.

RANDACCIO (F.I.). Per chiedere, a nome del Gruppo di Forza Italia, la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento numero 15.

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento numero 15.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti	64
votanti	63
astenuti	1
maggioranza	32
favorevoli	34
contrari	29

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione i consiglieri:

Amadu - Aresu - Ballero - Balletto - Berria - Bertolotti - Biancareddu - Biggio - Boero - Bonesu - Busonera - Carloni - Casu - Cherchi - Concas - Cucca - Cugini - Degortes - Demontis - Dettori Bruno - Dettori Ivana - Fadda - Falconi - Federici - Ferrari - Floris - Fois Pietro - Frau - Ghirra - Ladu - La Rosa - Liori - Lippi - Locci - Loddo - Lombardo - Lorenzoni - Macciotta - Manchinu - Marracini - Marras - Masala - Milia - Montis - Murgia - Nizzi - Obino - Oppia - Palomba - Piras - Pirastu - Randaccio - Sanna Giacomo - Sanna Salvatore - Sanna Nivoli - Sassu - Scano - Secci - Usai Edoardo - Usai Pietro - Vassallo - Zucca.

Si è astenuto: il Presidente Selis.)

Passiamo alla votazione dell'emendamento numero 18. Siccome questo è un po' più complicato, vi pregherei di prestare attenzione un momento. L'emendamento numero 18, colleghi, non è semplice, ma va coordinato con l'emendamento numero 30. Chiedo ai proponenti e in particolare all'onorevole Randaccio e all'onorevole Ballero, che hanno seguito questa vicenda, di confermare se la nuova formulazione dell'emendamento è quella di cui darò lettura. Si tratta di una modifica dell'emendamento numero 30, comma quinto, lettera b): "quando il valore di stima dell'immobile

non superi l'importo di lire 100 milioni e ricorrano speciali circostanze di convenienza e di utilità generale, ovvero sussista un diritto di prelazione, ovvero i beni da alienare debbano essere destinati alla realizzazione di impianti, attrezzature e servizi per il perseguimento di finalità di pubblico interesse, previa presentazione del relativo progetto di massima". La lettura che ne ho dato è corretta?

Ha domandato di parlare sull'ordine dei lavori il consigliere Ballero. Ne ha facoltà.

BALLERO (Progr. S.F.D.). Chiedo una sospensione di cinque minuti per valutare la compatibilità dell'emendamento approvato col sistema complessivo delineato dalla legge.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Randaccio. Ne ha facoltà.

RANDACCIO (F.I.). Credo che il voto sia stato estremamente chiaro, per cui non vedo la ragione di questa sospensione di cinque minuti.

PRESIDENTE. Vorrei capire se l'Assemblea è in grado di continuare i lavori oppure no. Pregherei di prendere posto, se no non continuiamo estiamo qui fino a mezzanotte. Non è possibile che su una legge che mi dite in gran parte concordata ci sia una tale tensione. Ricordo all'Assemblea che abbiamo deciso di andare avanti anche sugli altri progetti di legge e dobbiamo concludere, se ce la facciamo, stanotte. Questo significa che proseguiamo: allora cerchiamo di razionalizzare al meglio i nostri lavori. L'onorevole Ballero chiede cinque minuti di sospensione, l'onorevole Randaccio dice che non ne capisce la ragione.

Ha domandato di parlare il consigliere Boero. Ne ha facoltà.

BOERO (A.N.). Ma come, quando si rompe il giocattolo si invertono anche le regole? Questa sospensione andava chiesta prima, non adesso. Questo dimostra di non avere capacità di perdere e di voler vincere ad ogni costo, in dispregio della sovranità di questo Consiglio, che ha votato come ha votato.

Qui, caro Ballero, siamo tutti intelligenti e non ci sei solo tu. Basta con questi colpi di mano!

PRESIDENTE. Onorevole Boero, non rialimentiamo la polemica. Io lascio l'Aula libera. Ha domandato di parlare il consigliere Locci. Ne ha facoltà.

LOCCI (A.N.). Per dire all'onorevole Ballero, il quale sostiene di ragionare con il cervello e non con altri organi del corpo, che di fronte alle sue richieste di sospensione potremmo sentirci autorizzati a sostenere che la maggioranza va ponendo in essere un'azione ostruzionistica, in maniera peraltro pretestuosa e immotivata. Quindi se l'onorevole Ballero ha intenzione di lavorare lo dica, se non ha voglia di lavorare lo dica ugualmente. Grazie.

PRESIDENTE. Questo era un secondo intervento dello stesso Gruppo, ma non stiamo seguendo un rituale nella discussione sulla richiesta di sospensione. I minuti che l'onorevole Ballero ha chiesto sono cinque. Se la richiesta viene accolta dall'Assemblea sospendiamo cinque minuti, se invece ci sono pareri contrari seguiamo il Regolamento e la mettiamo in votazione. Nella prassi parlamentare ordinaria le sospensioni così brevi vengono accolte, però non voglio influenzare l'Aula in nessun modo. Ha domandato di parlare il consigliere Bruno Dettori. Ne ha facoltà.

DETTORI BRUNO (P.D.), relatore. Signor Presidente, io ritengo che, al di là delle affermazioni gratuite che continuano a farsi in quest'Aula, sia serio accettare questa richiesta di sospensione, sempre al fine di migliorare la qualità del nostro lavoro e non certo per altri scopi. Proprio perché si sta andando a votare in rapida successione, ormai, e perché credo che i problemi rimasti possano essere definitivamente superati, io ritengo che si possa accogliere questa richiesta di sospensione e che anche l'opposizione possa ritenere utile un breve momento di riflessione.

PRESIDENTE. Chiedo ai colleghi che hanno espresso un avviso contrario se vogliono che si proceda alla votazione o se si può accogliere la proposta di sospensione. Hanno parlato contro l'onorevole Boero e a favore l'onorevole Dettori, secondo quanto previsto dal Regolamento il quale

stabilisce, appunto, che su queste sospensive si possono pronunciare un consigliere a favore e uno contro. Ora, se chi è contrario mi dice che la contrarietà è formalizzata, devo procedere alla votazione per alzata di mano; se invece una richiesta di sospensione così breve, pur non condivisa da taluno, può essere accolta secondo un clima parlamentare che abbiamo sempre cercato di instaurare in quest'Aula, allora potremmo sospendere la seduta senza alcuna votazione. Ha domandato di parlare il consigliere Masala. Ne ha facoltà.

MASALA (A.N.). La prassi che io ho conosciuto in un anno e mezzo prevede che le sospensioni dei lavori vengano sempre concesse quando sono richieste dai Capigruppo. Io non ho ancora visto una richiesta avanzata da alcun Capogruppo, per cui la richiesta fatta con quella motivazione non può essere accolta. Io, al loro posto, passando alla votazione dell'articolo, avrei chiesto una votazione per parti, omettendo un periodo del primo comma e risolvendo il problema coordinando il testo con il comma 1 bis che è stato approvato.

PRESIDENTE. Onorevole Masala, abbiamo sempre accettato le richieste fatte da un consigliere a nome del proprio Gruppo: anche prima la votazione a scrutinio segreto è stata chiesta dall'onorevole Randaccio. Diamo dunque un'interpretazione elastica del Regolamento.

MASALA (A.N.). Sono favorevole a che venga concessa la sospensione.

PRESIDENTE. La richiesta di sospensione di cinque minuti è accolta.

(La seduta, sospesa alle ore 19 e 54, viene ripresa alle ore 20 e 07.)

PRESIDENTE. Riprendiamo la seduta. Naturalmente l'approvazione dell'emendamento numero 15, avvenuta poc'anzi, implica una modifica anche del comma primo dell'emendamento numero 30: all'ultima aliena del comma primo, l'espressione "inviato per conoscenza", naturalmente è sostituita dall'espressione "inviato per l'approvazione". In sede di coordinamento verrà redatto un

testo coerente con l'emendamento approvato. L'emendamento numero 18 è stato coordinato con il comma 5 dell'emendamento numero 30. Di questo coordinamento ho già dato lettura. Tuttavia a scanso di equivoci, ne ridò lettura, perché, se c'è l'accordo l'emendamento verrà votato in questa formulazione, salva ogni eventuale verifica tecnica in sede di coordinamento. Dopo l'emendamento numero 18 si passerà all'emendamento numero 30, che verrà votato per parti.

Allora, l'emendamento numero 18, integrato e coordinato con il comma 5 dell'emendamento numero 30, recita così: "Il ricorso al sistema della trattativa privata, nel rispetto delle norme contenute nella legislazione sulla contabilità generale dello Stato, e previa effettuazione di idonee forme di pubblicità, è consentito, anche in deroga alle suddette norme di contabilità generale dello Stato, nei seguenti casi: a) qualora il secondo esperimento del pubblico incanto, di cui al comma 2, risulti infruttuoso; b) quando il valore di stima dell'immobile non superi l'importo di cento milioni e ricorrano speciali circostanze di convenienza e di utilità generale, ovvero sussista un diritto di prelazione, ovvero i beni da alienare debbano essere destinati alla realizzazione di impianti, attrezzature e servizi per il perseguimento di finalità di pubblico interesse, previa presentazione del relativo progetto di intervento".

Metto pertanto in votazione il testo di cui ho dato lettura. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Ora dobbiamo procedere alla votazione dell'emendamento numero 30. Ricordo che abbiamo già votato l'emendamento numero 15, la cui approvazione, come ho detto prima, incide sul primo comma dell'emendamento numero 30, dal quale, in sede di coordinamento, l'espressione "per conoscenza" verrà eliminata. Ha domandato di parlare l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica. Ne ha facoltà.

MANCHINU (Progr. S.F.D.), *Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica*. Io credo che l'articolo 1 come riformulato dall'emendamento numero 30, si debba votare per parti. La prima parte cioè, fino alle parole: "beni dell'ente". Poi la

seconda parte: "Il programma è approvato entro il 30 di settembre di ogni anno". L'espressione "è inviato per conoscenza, prima che abbia esecuzione, al Consiglio regionale" per essere cassata, dovrà essere votata successivamente.

PRESIDENTE. Avevo già dato notizia che naturalmente, in sede di coordinamento, l'espressione "per conoscenza" sarebbe stata eliminata, perché contrastante con l'emendamento numero 15 già votato. Quindi metto in votazione il primo comma dell'emendamento numero 30, fino alla parola "anno". In sede di coordinamento verrà coordinato con l'emendamento numero 15. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione il resto dell'emendamento numero 30, a partire dal comma secondo. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 1 bis.

VASSALLO, *Segretario*:

Art. 1 bis

Commissione tecnica regionale

1. Il prezzo di vendita degli immobili è determinato da una Commissione tecnica regionale composta da:

- a) l'Assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica o il coordinatore del servizio finanze, con funzioni di Presidente;
- b) il coordinatore del settore demanio e patrimonio;
- c) l'ingegnere capo del Genio civile territorialmente competente;
- d) il direttore della direzione compartimentale del territorio della Sardegna del Ministero delle finanze, o un suo delegato;
- e) il coordinatore del Servizio urbanistica.

2. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del settore demanio e patrimonio di

qualifica non inferiore alla sesta.

3. La Commissione è altresì competente per la valutazione degli immobili da acquisire al patrimonio regionale nonché per la determinazione dei canoni e fitti attivi e passivi.

4. Ai componenti la Commissione è corrisposto il gettone di presenza e le indennità previste dalla legge regionale 22 giugno 1987, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni.

PRESIDENTE. All'articolo 1 *bis* sono stati presentati due emendamenti; il numero 20 è stato ritirato; si dia lettura dell'emendamento numero 31.

VASSALLO, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo totale Ballero - Bonesu - Balia

L'articolo 1 *bis* è sostituito dal seguente:

Art. 1 *bis*

Commissione tecnica regionale

1. Il prezzo minimo di vendita degli immobili è determinato da una Commissione tecnica regionale composta da:

a) il coordinatore generale dell'Assessorato regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica con funzioni di Presidente;

b) il coordinatore del Servizio finanze dello stesso Assessorato;

c) il coordinatore del settore demanio e patrimonio;

d) l'ingegnere capo del Genio civile territorialmente competente o un suo delegato;

e) il direttore della direzione compartimentale del territorio della Sardegna del Ministero delle finanze, o un suo delegato;

f) il coordinatore del Servizio urbanistica.

Nei casi previsti alle superiori lett. b), c) ed f), qualora manchi il coordinatore regolarmente nominato, interviene alla riunione colui che di fatto ne esercita le funzioni.

2. In caso di valutazione di beni di proprietà di un ente strumentale, la Commissione è integrata dal coordinatore generale dell'ente o da un suo delegato.

3. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del settore demanio e patrimonio di qualifica non inferiore alla sesta.

4. L'Amministrazione regionale può chiedere alla Commissione di effettuare la valutazione anche degli immobili da acquisire al patrimonio regionale nonché la determinazione dei canoni e fitti attivi e passivi.

5. Per la corresponsione dei gettoni di presenza e delle indennità ai componenti la Commissione si applica la disciplina prevista dalla legge regionale 22 giugno 1987, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni. (31)

PRESIDENTE. L'emendamento numero 31 si dà per illustrato. Per esprimere il parere della Commissione ha facoltà di parlare il relatore Bruno Dettori.

DETTORI BRUNO (P.D.), *relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sull'emendamento, ha facoltà di parlare l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

MANCHINU (Progr. S.F.D.), *Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Balletto. Ne ha facoltà.

BALLETTO (F.I.). Brevemente per dire che siamo favorevoli all'impianto dell'emendamento, con una sola eccezione riguardante il comma 4, laddove si dice "L'amministrazione regionale può chiedere alla Commissione di effettuare la valutazione anche di immobili da acquisire". Quindi sostanzialmente con questo quarto comma si prevede la possibilità che la Commissione compia una valutazione dei beni da acquisire, mentre la legge è improntata esclusivamente alla disciplina e alla regolamentazione degli immobili da cedere. Pertanto mi sembra che inserire questa possibilità e allargare i compiti di questa Commissione, che nasce esclusivamente ai fini delle dismissioni, anche al potenziale acquisto di immobili, sia fuori

dalla *ratio* e dagli intendimenti della legge. Per cui chiederei che, votando per parti il presente emendamento, non si approvi il comma 4.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Bonesu. Ne ha facoltà.

BONESU (P.S.d'Az.). Condivido solo in parte l'ultimo intervento. Il quarto comma è atipico, in questa legge, non vi è dubbio, però ha una finalità, che è quella di evitare il moltiplicarsi delle commissioni. Se cioè riteniamo che questa Commissione sia idonea per le valutazioni è opportuno che la competenza sia concentrata: si otterrebbe poi anche un effetto indiretto e cioè che la Commissione non può fare una valutazione diversa per beni da acquisire rispetto a quelli da cedere, cioè dovrà adottare gli stessi criteri. Credo che ciò sia opportuno anche perché adottare criteri diversi per gli immobili da cedere e per quelli da acquisire può comportare effetti di non buona amministrazione. Condivido il rilievo che sia una norma un po' intrusa, però ha alcuni vantaggi che inviterei a valutare.

PRESIDENTE. Se non vi sono altri interventi chiederei se l'onorevole Balletto ritiene, anche dopo le precisazioni dell'onorevole Bonesu, che si debba comunque procedere alla votazione per parti.

BALLETTO (F.I.). Io ritengo proprio di sì, perché l'impianto della legge ha altre finalità. Come giustamente ha fatto rilevare anche il collega Bonesu, il comma 4 è una disposizione atipica. Per quanto riguarda l'acquisizione di immobili, che anche in passato è avvenuta, saranno evidentemente in vigore altre disposizioni normative, concernenti le modalità di acquisizione e di determinazione del prezzo. Ritengo che introducendo questo elemento atipico si possa snaturare la funzione e la portata della legge che stiamo discutendo.

PRESIDENTE. Allora, poiché è stata chiesta la votazione per parti, metterei in votazione i commi 1, 2, 3 insieme, poi il 4 da solo e poi il 5.

Metto in votazione i commi 1, 2, 3. Chi li approva alzi la mano.

(Sono approvati)

Metto in votazione il comma 4, e poiché è stata chiesta la votazione per parti è implicita per questo comma la controprova. Chi lo approva alzi la mano. Chi non lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione il comma 5. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 2.

VASSALLO, *Segretario*:

Art. 2

Direttive di attuazione

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica, sentita la competente Commissione consiliare, approva le relative direttive di attuazione.

2. Il piano di dismissione e vendita dei beni, stabilito presuntivamente in un quinquennio, è attuato con elenchi annuali approvati dalla Giunta regionale all'inizio di ciascun esercizio finanziario.

3. L'Assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica provvede a tutti i successivi adempimenti per l'attivazione e la definizione della vendita dei beni.

4. Restano valide le disposizioni della legge regionale 31 ottobre 1952, n. 34, per la vendita agli enti pubblici, a prezzo simbolico, dei beni regionali per finalità pubbliche, di interesse pubblico o sociale.

PRESIDENTE. All'articolo 2 è stato presentato un emendamento sostitutivo totale. Se ne dia lettura.

VASSALLO, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo totale Ballero - Bonesu - Balia

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

Art. 2

Programmi di dismissione

1. Il programma previsto dal comma 1 dell'articolo 1, con riferimento, tuttavia, alle sole vendite da effettuarsi nel primo anno, deve essere approvato dalla Giunta regionale, o dai consigli di amministrazione degli enti strumentali, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. L'Assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica o il legale responsabile dell'ente strumentale provvedono a tutti i successivi adempimenti per l'attivazione e la definizione della vendita dei beni.

3. Le disposizioni della legge regionale 31 ottobre 1952, n. 34, per la vendita a prezzo simbolico dei beni regionali per finalità pubbliche, di interesse pubblico o sociale, restano in vigore solo per le cessioni effettuate a favore degli enti locali territoriali e degli enti regionali. (32)

PRESIDENTE. L'emendamento si dà per illustrato.

Per esprimere il parere della Commissione ha facoltà di parlare il consigliere Bruno Dettori.

DETTORI BRUNO (P.D.), relatore. La Commissione lo accoglie.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

MANCHINU (Progr. S.F.D.), Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento sostitutivo totale. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 3.

VASSALLO, Segretario:

Art. 3

Abrogazione

1. L'articolo 67 della legge regionale 20 dicembre 1994, n. 2 (legge finanziaria), è abrogato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 4.

VASSALLO, Segretario:

Art. 4

Norma finanziaria

1. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutate in lire 25.000.000 annue.

2. Nel bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1995-1997 sono apportate le seguenti variazioni:

In aumento

03 - ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Capitolo 03016

Fondo speciale per il finanziamento di spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11 e art. 3 L.R. 7 aprile 1995, n. 7)

1995	lire 25.000.000
1996	lire 25.000.000
1997	lire 25.000.000

mediante riduzione della riserva prevista dalla vo-

ce 2 della tabella A allegata alla legge regionale 7 aprile 1995, n. 7.

In diminuzione

02 - ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

Capitolo 02102

Medaglie fisse e di presenza, indennità di trasferta, rimborsi di spese di viaggio e indennità per uso di auto proprie o di mezzi gratuiti ai componenti ed ai segretari di commissioni, comitati e altri consessi, istituiti dagli organi dell'Amministrazione regionale (artt. 7 e 17 bis, L.R. 11 giugno 1974, n. 15, L.R. 19 maggio 1983, n. 14, L.R. 27 aprile 1984, n. 13 e L.R. 22 giugno 1987, n. 27)

1995	lire 25.000.000
1996	lire 25.000.000
1997	lire 25.000.000.

3. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge gravano sul capitolo 02102 del bilancio della Regione per l'anno 1995 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci degli anni successivi.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

VASSALLO, Segretario:

Emendamento sostitutivo totale Onida

L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

Art. 4

Norma finanziaria

1. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutate in lire 25.000.000 annue.

2. Nel bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1995-1997 sono apportate le seguenti variazioni:

In diminuzione

03 - ASSESSORATO DELLA PROGRAM-

MAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Capitolo 03016

Fondo speciale per il finanziamento di spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11 e art. 3 L.R. 7 aprile 1995, n. 7)

1995	lire 25.000.000
1996	lire 25.000.000
1997	lire 25.000.000

mediante riduzione della riserva prevista dalla voce 5 della tabella A allegata alla legge regionale 7 aprile 1995, n. 7.

In aumento

02 - ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

Capitolo 02102

Medaglie fisse e di presenza, indennità di trasferta, rimborsi di spese di viaggio e indennità per uso di auto proprie o di mezzi gratuiti ai componenti ed ai segretari di commissioni, comitati e altri consessi, istituiti dagli organi dell'Amministrazione regionale (artt. 7 e 17 bis, L.R. 11 giugno 1974, n. 15, L.R. 19 maggio 1983, n. 14, L.R. 27 aprile 1984, n. 13 e L.R. 22 giugno 1987, n. 27)

1995	lire 25.000.000
1996	lire 25.000.000
1997	lire 25.000.000.

3. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge gravano sul capitolo 02102 del bilancio della Regione per l'anno 1995 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci degli anni successivi. (12)

PRESIDENTE. L'emendamento è dato per illustrato.

Per esprimere il parere della Commissione ha facoltà di parlare il relatore.

DETTORI BRUNO (P.D.), relatore. La Commissione lo accoglie.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sull'emendamento, ha facoltà di parlare

l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

MANCHINU (Progr. S.F.D.), *Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento sostitutivo totale. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 5.

VASSALLO, *Segretario*:

Art. 5

Urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Era stata annunciata la presentazione di un ordine del giorno, relativamente a questo provvedimento. Ricordo che deve essere presentato e approvato prima della votazione finale del provvedimento. Poiché l'ordine del giorno non è ancora pronto, mentre si termina quindi di predisporlo, permettetemi di fare una considerazione non rituale ed una comunicazione. La considerazione non rituale che mi permetto di fare, riprende alcune analoghe considerazioni che un po' tutti avete fatto nel dibattito, sia con notazioni polemiche che con notazioni costruttive. Credo non sfugga a nessuno la difficoltà di lavorare in aula in un certo modo. Io non ho il potere di inibire o di respingere le leggi ed anche il potere di respingere o di non accogliere emendamenti, come voi sapete, è molto limitato; sia io che tutti voi, e anche gli uffici, facciamo un grande sforzo per cercare di mettere

l'Aula nelle migliori condizioni di lavoro. Però queste condizioni sono oggettivamente difficili, quando i provvedimenti giungono dalle Commissioni non perfezionati, o complessi, o quando il dialogo tra le forze politiche, che è produttivo, non è ancora giunto a conclusione e non è agevole concluderlo in Assemblea. Devo peraltro dare atto, lo dico senza retorica, a tutti i Gruppi e a tutte le componenti, di fare sempre un grosso sforzo per trovare un punto di incontro. Tuttavia è emersa, nella generalità degli interventi, questa difficoltà ed è stata anche affermata l'esigenza che in questa materia ognuno di noi, per il ruolo che ha, a iniziare da me, faccia una riflessione, affinché i provvedimenti arrivino in aula nelle migliori condizioni possibili. La qualità di questi provvedimenti dipende molto dai lavori preparatori: ognuno di noi faccia quindi le proprie riflessioni, per quanto è nella competenza di ciascuno, a cominciare da me, lo ripeto; spero che sia una riflessione operativa e costruttiva.

**Sul mortale attentato al Primo Ministro d'Israele
Yitzhak Rabin**

PRESIDENTE. Apro una parentesi, cogliendo l'occasione di questo spazio necessario per la riproduzione dell'ordine del giorno. Da parte di vari colleghi - ne ho dato notizia anche in Conferenza dei Capigruppo - è emersa l'opportunità che il Consiglio regionale formuli un messaggio di cordoglio per la tragica morte del Primo Ministro israeliano Rabin. Ripeto, non è una commemorazione, la mia, ma è un messaggio, rivolto alle autorità di Israele tramite l'Ambasciata israeliana in Italia. Ne do lettura.

"Il Consiglio regionale della Sardegna, interpretando i sentimenti del popolo sardo, partecipa al dolore della nazione d'Israele per la tragica morte del Primo Ministro Yitzhak Rabin.

Un lutto che, con Israele, colpisce l'intera famiglia mediterranea, di cui la Sardegna si sente parte integrante, e quanti sono impegnati nella costruzione della pace.

Senza questa i popoli del Mediterraneo saranno condannati alla diaspora, alla sofferenza, all'odio, fratello contro fratello.

Solo la pace renderà il Mediterraneo terra

d'incontro, di solidarietà e di progresso: una grande comunità di popoli.

Per questi ideali Rabin ha pagato con la vita.

Mentre ne ricordiamo con commozione la figura, vorremmo che la pace non abbia più bisogno del sangue dei martiri ma viva dell'impegno dei governi, degli uomini di buona volontà, dei popoli liberi.

La prego, signor ambasciatore, di farsi interprete del nostro cordoglio presso le autorità del suo Paese e presso la famiglia Rabin.

Gian Mario Selis".

Continuazione della discussione del disegno di legge: "Alienazione dei beni patrimoniali" (40)

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'ordine del giorno pervenuto.

VASSALLO, Segretario:

Ordine del giorno Floris - Randaccio - Ballero sulla predisposizione da parte della Giunta regionale, di un inventario dettagliato dei beni della Regione e degli enti strumentali.

IL CONSIGLIO REGIONALE

a conclusione della discussione sul disegno di legge n. 40/A;

PREMESSO che l'approvazione del disegno di legge n. 40/A consentirà l'alienazione dei beni della Regione e degli enti strumentali che abbiano le caratteristiche indicate in detto disegno di legge; **CONSIDERATO** che a tutt'oggi non è dato di conoscere l'entità complessiva del patrimonio della Regione e degli enti strumentali nel loro complesso sia per la parte che deve restare in proprietà pubblica sia per quelli che devono essere alienati non venendo utilizzati direttamente per i servizi regionali o degli enti strumentali o non destinabili agli enti locali territoriali, ovvero che non rivestano interesse ambientale o culturale,

impegna la Giunta regionale

a presentare al Consiglio un inventario dettagliato dei beni della Regione e degli enti strumentali

entro il termine massimo di 150 giorni con l'indicazione di quelli che devono essere utilizzati per l'esercizio delle funzioni regionali e degli enti strumentali, di quelli destinati agli enti locali o agli enti regionali e di quelli da alienare ed immettere sul mercato. (1)

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

MANCHINU (Progr. S.F.D.), Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare, per dichiarazione di voto, il consigliere Randaccio. Ne ha facoltà.

RANDACCIO (F.I.). In maniera estremamente breve, per dire che quest'ordine del giorno va verso la direzione indicata dal nostro capogruppo Floris e dal capogruppo di A.N. Masala, ma credo condivisa anche da tutti i colleghi del Consiglio, e cioè quella di conoscere esattamente l'entità del patrimonio immobiliare regionale, affinché, anche dopo la votazione di questa legge, noi tutti siamo più tranquilli, più sereni, perché in tal modo vi sarà sicuramente molta più trasparenza.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'ordine del giorno numero 1. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Votazione per appello nominale

PRESIDENTE. Dobbiamo procedere alla votazione finale del disegno di legge. Ha domandato di parlare per dichiarazione di voto il consigliere Masala. Ne ha facoltà.

MASALA (A.N.). Signor Presidente, signor Presidente della Giunta, signori Assessori, colleghi, questo disegno di legge ha portato il Consiglio a dibattere con molta vivacità, toccando spesso dei toni non consueti per quest'Aula. E' stato un con-

fronto che ha portato a dei risultati: si è migliorato un testo che era pervenuto in quest'Aula in modo impresentabile, come da qualcuno (da tutte le parti, forse) è stato sostenuto. Pertanto nessuna argomentazione era campata in aria, nessuna dichiarazione è stata gratuita, nessun intervento è stato estemporaneo; tutti gli interventi erano finalizzati al miglioramento della legge, tutti gli interventi erano perfettamente pertinenti al disegno di legge, al suo contenuto, allo spirito e alle finalità che il provvedimento si propone. Forse non sarebbe male che tutti noi - lo dico per me prima che per gli altri - facessimo un bagno di umiltà, perché non sta bene dare lezioni di intelligenza, confondere il fegato con il cervello, confondere gli organi del corpo. Credo che tutti quanti noi, qui, responsabilmente, chi per svolgere un ruolo, chi per svolgerne un altro, ragioniamo sempre con il cervello o quanto meno ci sforziamo di ragionare sempre con la testa.

Ora questa legge nasce da un peccato originale, è questo il suo grande limite. Abbiamo votato poc'anzi un ordine del giorno che impegna la Giunta a presentare questo benedetto inventario in 150 giorni. Io ho molti dubbi su questo punto, perché abbiamo sentito tutti l'Assessore al bilancio, questa mattina, dire che questo prontuario dei beni patrimoniali della Regione è dal 1989 che non viene compilato. Ora, io non posso ignorare un fatto storico ed è il seguente: non è che tutti i beni della Regione sono stati formati dalla Regione, voglio dire cioè che non tutti i beni che rientrano nel patrimonio della Regione sono stati creati con i fondi della Regione nei suoi 50 anni di autonomia. Molti di essi, forse la gran parte, provengono dallo Stato, sono stati acquisiti dallo Stato. E allora io mi sono andato a guardare la legge sulla contabilità dello Stato, e ho scoperto che fin dal 1924 esisteva un inventario: il piano di consistenza o il registro di consistenza, che era detenuto dal Ministero delle finanze per tutta Italia e dalle singole Intendenze di finanza per quanto concerne le singole province; quando cioè questi beni sono stati trasferiti alla Regione, sono stati trasferiti insieme agli inventari. Quindi esiste un inventario di base. E continuando a guardare nella legge del 1924 scopro che questo inventario deve essere aggiornato mano a mano che vengono acquisiti i beni e

che gli stessi vengono dismessi. Allora io mi chiedo: ci voleva tanto, ci vuole tanto per sapere quali sono questi beni, se io ho la possibilità di partire da un documento certo, che è quello, poniamo, redatto intorno al 1956-1957, quando i primi beni sono stati trasferiti al patrimonio della Regione? In quella circostanza sono stati ricevuti dei registri, dove erano elencati dei beni; l'Amministrazione regionale avrebbe dovuto tenerli aggiornati: ogni volta che ha costruito un palazzo o ha acquistato o ricevuto un bene, avrebbe dovuto segnalarlo in questo registro; ogni volta che vendeva o cedeva dei beni ai comuni a prezzo simbolico, x o y, doveva segnare nella parte dello scarico questi beni. Non riesco sinceramente, proprio costituzionalmente non riesco a capire come sia possibile che questo registro non si tenga aggiornato. Se questo è il limite su cui poggia, non è possibile dare un voto favorevole a questa legge, nonostante il voto a favore sull'ordine del giorno. Se questa legge, cioè, fosse stata presentata, discussa e portata al voto dopo la presentazione di quel benedetto inventario, sicuramente il voto del Gruppo di Alleanza Nazionale sarebbe stato favorevole, ma poiché il provvedimento nasce con questo peccato originale, diciamo così, il nostro non può che essere un voto di astensione.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare per dichiarazione di voto il consigliere Bonesu. Ne ha facoltà.

BONESU (P.S.d'Az.). Voterò a favore di questo provvedimento, anche se sono convinto che non sia il migliore possibile. Credo che il lavoro dell'Aula abbia portato comunque al miglioramento del disegno di legge originario. Credo che però emergeranno inevitabilmente problemi che non abbiamo ancora ipotizzato e che su questa legge, quindi, dovremo tornare. Io invito la Giunta a monitorare le procedure di attuazione di questa legge e a riferire sollecitamente in Consiglio degli eventuali problemi che si dovessero presentare.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare per dichiarazione di voto il consigliere Montis. Ne ha facoltà.

MONTIS (R.C.-Progr.). Signor Presidente,

noi non voteremo questa legge, quantunque ci sia stato un notevole miglioramento della proposta iniziale, operato con gli emendamenti dopo le discussioni in sede di Consiglio. Siamo contro per una questione di principio, anche se non escludiamo la possibilità di alienare beni regionali. Questo non ci esime dal dire che essi potrebbero essere utilizzati a fini produttivi. E i fini produttivi, come noi li intendiamo, sono quelli relativi all'occupazione, soprattutto in un momento drammatico come questo, nel quale continuano ad esser censiti, dagli Uffici di collocamento, sempre nuovi disoccupati e sempre nuovi giovani in cerca di occupazione. Riteniamo che i beni della Regione, la stragrande maggioranza di tali beni, possano essere utilizzati in questo senso. Per queste ragioni noi voteremo contro questa legge. Quando ci verrà presentata l'elencazione dei beni e delle proprietà regionali e poi verrà richiesta l'approvazione dei programmi di vendita da parte del Consiglio, non escludiamo tuttavia di poter acconsentire anche noi all'alienazione di una parte di essi.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Floris. Ne ha facoltà.

FLORIS (F.I.). Devo premettere che condividendo le espressioni del collega Bonesu. Su questa legge certamente ci si ritornerà sopra; è stata praticamente costruita in Aula in poche ore e sicuramente le sue carenze si appaleseranno nel prossimo futuro. Sul testo esitato dalla Commissione devo dire che avrei votato quasi sicuramente contro o comunque non l'avrei votato. Il Gruppo certamente avrebbe votato contro. Tuttavia, con gli emendamenti esaminati e approvati in aula, che restituiscono parzialmente al Consiglio la sua centralità, nel senso che le dimissioni avverranno con il consenso del Consiglio e comunque discutendone nuovamente in Consiglio, ritengo che si sia fatto un grosso passo avanti. L'ordine del giorno, d'altra parte, che impegna la Giunta a far conoscere lo stato dei beni patrimoniali e comunque il patrimonio alienabile, fanno propendere il mio Gruppo per un voto favorevole, pur prevedendo che ci saranno dei momenti in cui di questa legge si dovrà riparlare in Consiglio.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare

per dichiarazione di voto il consigliere Bruno Dettori. Ne ha facoltà.

DETTORI BRUNO (P.D.), relatore. Oggi si è fatto sicuramente un passo in avanti, perché, proprio attraverso questa legge, si porrà ordine nella materia relativa alla consistenza del patrimonio della Regione. E' indubbio che il fare comporta anche degli sbagli, ma se il Consiglio si avvierà a lavorare con la giusta determinazione, credo che potremmo avere qualche soddisfazione. La legge che io invito a votare a favore, è una legge che segna sicuramente un momento importante. E' chiaro che sul piano pratico, quando emergeranno eventuali problemi, questo Consiglio individuerà anche gli strumenti per risolverli.

PRESIDENTE. Indico la votazione per appello nominale del disegno di legge numero 40.

Coloro i quali sono favorevoli risponderanno sì; coloro i quali sono contrari risponderanno no. Estraggo a sorte il nome del consigliere dal quale avrà inizio l'appello. (*E' estratto il numero 3, corrispondente al nome del consigliere Balia.*)

Prego il consigliere Segretario di procedere all'appello iniziando dal consigliere Balia.

VASSALLO, Segretario, procede all'appello.

Rispondono sì i consiglieri: Balia - Ballero - Balletto - Berria - Bertolotti - Bonesu - Busonera - Casu - Cherchi - Cucca - Degortes - Demontis - Dettori Bruno - Dettori Ivana - Fadda - Falconi - Federici - Ferrari - Floris - Fois Pietro - Ghirra - Giagu - Granara - La Rosa - Lippi - Loddo - Lombardo - Lorenzoni - Macciotta - Manchinu - Marracini - Marras - Marteddu - Murgia - Nizzi - Obino - Oppia - Palomba - Piras - Pirastu - Randaccio - Sanna Giacomo - Sanna Salvatore - Sassu - Scano - Secci - Usai Pietro - Zucca.

Rispondono no i consiglieri: Concas - Montis - Vassallo.

Si sono astenuti: il Presidente Selis - Biggio - Boero - Carloni - Frau - Liori - Locci - Masala - Sanna Nivoli - Usai Edoardo - Amadu - Aresu.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti	63
votanti	51
astenuti	12
maggioranza	26
favorevoli	48
contrari	3

(Il Consiglio approva).

Sulla mancata risposta ad un'interrogazione

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare sull'ordine dei lavori il consigliere Amadu. Ne ha facoltà.

AMADU (Gruppo Misto). Sull'applicazione delle norme del Regolamento interno del Consiglio, per dire che circa un mese fa ho inoltrato un'interrogazione al Presidente della Giunta regionale in merito al mancato rinnovo del contratto dei dipendenti della Regione e degli Enti strumentali. A questa interrogazione non è stata ancora data risposta. Questo mio intervento vuole rilevare pertanto non solo il mancato rispetto del Regolamento (risposta non data), ma vuole anche sollecitare, ancora una volta, un immediato pronunciamento della Giunta regionale che porti alla definizione dei riconoscimenti economici spettanti ai dipendenti della Regione e degli Enti strumentali. Qualora il Presidente della Giunta lo ritenga, potrebbe oggi stesso riferire sinteticamente in ordine alla mia interrogazione. In caso contrario, chiedo che l'argomento venga portato all'esame della prima Commissione, con l'audizione del Presidente della Giunta e dell'Assessore degli affari generali e del personale.

PRESIDENTE. L'intervento dell'onorevole Amadu è acquisito agli atti. Siccome non mi sembra che la Giunta, in questo momento, voglia intervenire sulla questione, la richiesta seguirà la procedura regolamentare.

Discussione del testo unificato della proposta di legge Fantola - Dettori Bruno - Fois Pietro - Loddo - Macciot-

ta - Petrini concernente: "Attività certificativa dell'Idoneità allo svolgimento della pratica sportiva agonistica" (53) e del disegno di legge: "Attività certificativa dell'Idoneità allo svolgimento della pratica sportiva agonistica" (76)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del testo unificato della proposta di legge numero 53 e del disegno di legge numero 76.

Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore Secci.

SECCI (Popolari), *relatore*. Signor Presidente, signor Presidente della Giunta, colleghi, arriva in discussione, dopo una giornata piuttosto faticosa e movimentata, il provvedimento che ha per oggetto l'attività certificativa dell'idoneità allo svolgimento della pratica sportiva agonistica. Come è forse nel ricordo di molti, questo problema è stato affrontato in aula in un'altra circostanza, durante il dibattito per l'approvazione della legge finanziaria 1995, sotto forma di un emendamento proposto dall'allora Assessore della pubblica istruzione e sport, dottoressa Luisa D'Arienzo. L'emendamento subì in quella circostanza una serie di sbarramenti, perché la materia, era stato detto, andava trattata con maggior approfondimento e non poteva essere oggetto di inserimento in un provvedimento attinente a materie finanziarie e di bilancio e non di attività medico-sportiva. In quella fase si concordò che l'Assessore avrebbe presentato in tempi brevissimi un apposito disegno di legge, che avrebbe potuto essere esaminato ed esitato dalla Commissione in tempi altrettanto brevi. Poco prima del disegno di legge della Giunta fu presentata una proposta di legge da parte di alcuni consiglieri regionali, primo firmatario l'onorevole Fantola. La Commissione ha esaminato questi due provvedimenti, che nella sostanza non solo riguardavano la stessa materia, ma la affrontavano praticamente allo stesso modo e li ha quindi esaminati congiuntamente, così come il Regolamento prevede. Ne è scaturito un unico testo, che viene sottoposto all'esame del Consiglio.

Brevissimamente è necessario ricordare da quali esigenze reali - sentite dal mondo sportivo, soprattutto - questo provvedimento trae origine. E' previsto per legge che i ragazzi di qualunque età

i quali devono partecipare all'attività sportiva agonistica vengano sottoposti annualmente ad una visita di idoneità.

PRESIDENZA DELLA VICEPRESIDENTE CHERCHI

(Segue SECCI.) Ebbene, nel nostro sistema (e penso non solo nel nostro, con le norme che vigono attualmente) a questo obbligo probabilmente assolvono al massimo il 20-25 per cento degli utenti; per gli altri ci sono tutta una serie di difficoltà che portano... Presidente, io sono stanco quanto tutti gli altri: se c'è questo brusio, non riesco proprio a continuare.

PRESIDENTE. Prego i colleghi di prendere posto e di fare silenzio; si tratta di un breve adempimento e cortesemente vi prego, colleghi, di prestare attenzione. Grazie.

SECCI (Popolari), relatore. Grazie. Dicevo, che vi è necessità di controllare l'idoneità alla pratica sportiva agonistica di molte migliaia di giovani, nella nostra Regione, ma il sistema previsto dalla legge regionale numero 31 del '91, all'articolo 4, non ha consentito di assolvere a questo adempimento in maniera adeguata. Deputata a svolgere questa funzione era la struttura pubblica: il Servizio Sanitario Nazionale, attraverso le Unità Sanitarie Locali, avrebbe dovuto istituire un servizio apposito, ma non dappertutto questo servizio è stato istituito: in linea generale questo servizio non ha funzionato secondo le necessità e i bisogni. La legge stessa prevedeva, più avanti, sempre nello stesso articolo, che in relazione a comprovate necessità le Unità Sanitarie Locali si potessero servire di un sistema convenzionato, facendo riferimento ai Centri di Medicina dello Sport presso la Federazione Medico Sportiva Italiana del CONI. Si operava quindi in un regime tutto sommato molto ristretto di offerta, rispetto ad un'utenza che tra l'altro va sempre di più aumentando. Occorreva pertanto trovare una soluzione che offrisse agli utenti un'offerta quantitativamente maggiore, più diffusa nel territorio e più pronta a dare le risposte necessarie.

Da questo punto di vista ci vengono incontro una serie di provvedimenti nazionali, compreso il decreto legislativo numero 502 del 1992, recante

norme di riordino complessivo di tutta la materia sanitaria. Non solo: vi è un decreto ministeriale del marzo di quest'anno, mi sembra, che dice quali soggetti devono certificare l'idoneità alla pratica sportiva agonistica e li individua nei medici specializzati in medicina dello sport. Quindi, finalmente, noi siamo di fronte ad un unico soggetto avente titolo e professionalità riconosciuti per intero ai fini dell'esercizio di questa funzione.

Si è svolto a questo punto in Commissione un ampio e lunghissimo dibattito sul come questi specialisti di medicina dello sport dovessero esercitare la loro funzione certificativa. La soluzione che la Commissione ha trovato (e che io sintetizzo e semplifico per ragioni di velocità) è quella di consentire sia ai liberi professionisti, laureati e specializzati in medicina dello sport, sia ai centri pubblici, ovviamente, cioè alle strutture pubbliche appositamente organizzate, di esercitare questa funzione e di consentirlo anche ai centri di medicina dello sport convenzionati, come si dice nella 31, nonché agli altri centri di medicina dello sport che abbiano determinati requisiti, stabiliti secondo le norme di legge; essendo peraltro carenti le attuali normative e nell'attesa di un chiarimento legislativo, dovrebbe essere un decreto dell'Assessore a indicare i requisiti strutturali che i centri di medicina sportiva devono avere per poter rilasciare questa certificazione. Nel testo approvato dalla Commissione, purtroppo – poiché il presupposto cui ci si è attenuti era di riconoscere come abilitati alla funzione i medici specializzati in medicina dello sport –, si è ommesso di considerare un'altra categoria di professionisti, cioè i medici che operano in questo settore da molti anni in virtù di una norma del 1971 (una categoria, per così dire, "ad esaurimento"): la legge 1099 del 1971, infatti, consentiva ai laureati in medicina che avessero svolto un corso di pochi giorni – organizzato non mi ricordo bene se dal Ministero della sanità o da altre strutture simili – di esercitare questa funzione. Praticamente questi sono stati, per moltissimi anni, i soggetti in possesso dei maggiori requisiti per svolgere questo mestiere. Pertanto alcuni membri della Commissione hanno presentato – lo vedranno poi i colleghi – un emendamento che integra il comma 1 dell'articolo 1 in maniera tale da ricomprendere all'interno delle professionalità necessarie per esercitare

questo servizio, anche questa categoria di medici. Viene invece salvaguardato ancora, perché ha, come si potrà capire, ragioni differenti, il servizio reso per quella fascia di utenza in ordine alla quale la Regione praticamente paga gli oneri. C'è infatti una fascia di ragazzi, che vanno dai 14 ai 18 anni, per i quali la Regione si fa carico degli oneri. In questo caso l'esercizio della certificazione all'utente non è libera e diffusa, ma è limitata alla struttura pubblica e ai centri di medicina dello sport che siano autorizzati e accreditati nelle forme previste dalla legge.

Mi sembra che in questo modo (e sto avviandomi alla conclusione) si riesca finalmente (questo è almeno l'auspicio della Commissione) a dare una risposta immediata ad un'esigenza molto sentita. Mi corre l'obbligo di portare all'attenzione del Consiglio che durante l'esame di questo provvedimento sono emerse alcune osservazioni che non si è ritenuto di poter approfondire in considerazione del carattere d'urgenza da noi attribuito al provvedimento; io le sottopongo all'Aula perché, nelle forme possibili, si predisponga un ulteriore provvedimento. Si è posta in evidenza la necessità di modifiche più corpose sia della legge regionale numero 31, sia della legge regionale numero 36 del 1978, per adeguarle alle nuove esigenze del settore medico-sportivo e per quanto riguarda l'assistenza alle società sportive, che devono subire oneri tutto sommato abbastanza rilevanti. Mi rendo conto che questi problemi non sono attribuibili alla competenza esclusiva della Commissione sanità, ma li pongo all'attenzione del Consiglio, perché altri che hanno la competenza in materia se ne facciano altrettanto carico.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Macciotta. Ne ha facoltà.

MACCIOTTA (P.D.). Intervengo brevemente soltanto per chiarire ai consiglieri il motivo della mia astensione sul primo comma dell'articolo 1 durante i lavori della Commissione. Pur condividendo completamente lo spirito della legge stessa, della quale sono stato uno dei proponenti, mi sono rimasti numerosi dubbi, nonostante l'approfondimento delle problematiche e delle leggi vigenti in questo campo, che in Commissione è stato, come

il relatore diceva, piuttosto faticoso e impegnativo. Il primo dubbio era se, nella determinazione dei soggetti competenti alle certificazioni in questa materia, si dovesse fare riferimento a leggi di un periodo abbastanza lontano come la legge numero 1099 e il decreto legislativo numero 663, o se queste dovessero considerarsi, per il principio della successione delle norme nel tempo, modificate soprattutto da atti di indirizzo e di coordinamento o da altri atti con analoga valenza intervenuti in tempi più recenti. L'altro quesito che mi ponevo riguardava i rapporti con i liberi professionisti, per quanto riguardava il problema della certificazione. Un ulteriore problema si è affacciato, anche se in sede non formale, a livello di conferenza Stato-Regione, a seguito dell'accordo concluso recentemente tra il CONI e la Federazione Nazionale degli Ordini dei medici, per quanto riguarda la possibilità di tariffe sociali che non gravassero sugli atleti e sulle società sportive.

Rileggendo attentamente l'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo numero 502 del 1992, così come modificato poi dal decreto legislativo numero 517 del 1993, troviamo un esplicito riferimento ai rapporti che si possono istituire tra il Servizio Sanitario Nazionale e le categorie di professionisti citate esplicitamente in norma. E' ben chiaro che i rapporti, come elencati poi dal successivo comma, vengono basati sul sistema dell'accredimento. Come sanno tutti quelli che si occupano di problemi sanitari in questo Consiglio e come sa benissimo l'Assessore, il problema dell'accredimento rappresenta uno degli attuali enigmi legislativi e normativi del campo sanitario. E purtroppo, da notizie comparse sui giornali medici, proprio l'altro giorno, sono venute a sapere che questi quesiti saranno sciolti dal Ministro della sanità soltanto tra la fine del '96 e l'inizio del '97. Quindi abbiamo una situazione di carenza normativa, sotto questo aspetto, che rende difficile interpretare un mostro giuridico da nessuno ancora definito esattamente. Comunque, accettiamolo per quello che la parola significa.

Io non concordo inoltre su quanto espresso nella relazione, quando si fa riferimento alla libera scelta dell'assistito e si inquadra la libera professione in questo campo. E' vero che il decreto legislativo numero 502 del 1992 contiene un espli-

cito riferimento, ma esso concerne anzitutto i rapporti che si stabiliscono ad integrazione del sistema pubblico, il che comporta una indicazione da parte del pubblico della necessità di ricorrere anche a privati, sia come singoli professionisti sia come strutture. In conseguenza del criterio dell'accreditamento, è contenuto nella legge il concetto secondo cui l'istituzione di questi rapporti comporta una retribuzione per la prestazione, che implicitamente il medico accreditato accetta.

Questi sono i problemi che non ritengo siano stati completamente risolti e che ho sentito il dovere obiettivo di sottoporre, come quesiti, all'attenzione della Commissione e del Consiglio. Avrei desiderato, inoltre, qualche altra piccola precisazione: relativamente ai liberi professionisti, avrei introdotto l'espressione "operanti nei propri studi professionali". Fatti salvi questi rilievi, lo sforzo che la Commissione ha prodotto nel varare il provvedimento con l'urgenza che effettivamente meritava mi induce in questa sede a modificare la mia precedente astensione sul primo comma dell'articolo 1 e ad esprimermi favorevolmente sull'intero provvedimento: ritengo che obiettivamente, al momento non si possa fare di meglio. Resta l'esigenza di porre mano, come già ha detto il relatore, alla revisione dell'intera legge numero 31 sulla medicina sportiva.

PRESIDENTE. E' iscritta a parlare il consigliere Busonera. Ne ha facoltà.

BUSONERA (Progr. Fed.). Signor Presidente, la norma sostitutiva che noi andiamo ad approvare stasera pone riparo ad una ingiustizia che si era perpetrata fino ad oggi nei confronti dei medici professionisti specializzati in medicina dello sport. L'emendamento che modifica le disposizioni contenute nell'articolo 4 della legge regionale numero 31 del 1991 pone riparo, quindi, ad una situazione, che si era venuta determinando negli anni, di incapacità a dare risposte alle esigenze di servizi di certificazione nella medicina sportiva. In sostanza, le UU.SS.LL. dei diversi territori, non riuscivano a provvedere alle certificazioni richieste dai vari cittadini. Con il provvedimento sottoposto all'esame dell'Aula si riconosce che gli accertamenti e le certificazioni di idoneità all'attività

sportiva possono essere effettuati esclusivamente dai medici specialisti in medicina sportiva, siano essi dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale ovvero liberi professionisti operanti nei loro studi, ovvero medici operanti presso centri pubblici o privati di medicina sportiva. Aumentando il numero dei medici e delle strutture operanti nella medicina sportiva si dà corretta attuazione al principio della libera scelta del cittadino.

Il fatto che debbano essere i medici specialisti in medicina dello sport gli unici autorizzati a espletare il compito della certificazione trova giustificazione giuridica in norme di legge nazionali che disciplinano la materia. Già la legge numero 1099, che sanciva il passaggio delle competenze relative alla tutela sanitaria delle attività sportive dalla Federazione Medico-Sportiva affiliata al CONI alle Regioni, prevedeva che la capacità certificativa fosse prioritariamente attribuita ai medici che avessero una qualificazione in campo medico-sportivo. Questo concetto è stato successivamente ribadito dal decreto legge numero 663 del 1979 e della legge numero 582 del 1982, che fanno specifico riferimento ai medici specialisti in medicina dello sport per quanto riguarda la possibilità di svolgere attività certificativa. Queste leggi prevedono quindi che l'attività certificativa sia espletata da medici specialisti in medicina dello sport, da strutture pubbliche e da strutture private convenzionate. Risulta quindi implicito che i primi possono operare come liberi professionisti. Ora, l'entrata in vigore delle norme relative al riordino del Servizio Sanitario Nazionale, pur indicando nuovi criteri in tema di erogazione delle prestazioni sanitarie, con l'introduzione di nuovi rapporti fondati sul criterio dell'accreditamento, sulla modalità di pagamento a prestazione e sull'adozione del sistema di verifica della qualità delle attività svolte, non ha però inciso sulle disposizioni di legge che ho citato precedentemente. Dobbiamo quindi ritenere che i soggetti preposti a tali certificazioni debbano essere i medici specialisti in medicina dello sport o liberi professionisti, i medici specialisti operanti nelle strutture pubbliche, i medici specialisti operanti nelle strutture private autorizzate e accreditate. Questo è suffragato anche dal recente accordo - lo ricordava il collega Macciotta - raggiunto tra il CONI e la FNOMCEO, con il proto-

collo d'intesa del 27 gennaio 1995. Tale accordo peraltro è stato assunto dal Ministero della sanità come riferimento, al fine di uniformare in tutto il territorio nazionale la disciplina sanitaria sulla tutela delle attività sportive agonistiche. In particolare sulla legittimità della libera professione si sono pronunciati i Commissari governativi di Regioni quali il Piemonte e l'Emilia Romagna, a seguito di ricorsi amministrativi avverso le leggi sulla medicina dello sport di queste Regioni. Inoltre, che non esistano impedimenti di carattere normativo e documentale, stanti gli aspetti medico-legali e autorizzativi di tale certificato, si può desumere anche dalle nuove norme sulla medicina del lavoro contenute nel decreto-legge numero 626 del 1994, le quali, disciplinando un certificato del tutto simile (persino di maggiore rilevanza sociale) prevedono che al suo rilascio provveda anche il medico specialista libero professionista.

L'attività medica svolta in regime di libera professione è garantita su tutto il territorio nazionale da norme di carattere pubblicistico, poste a tutela della salute del cittadino e a garanzia delle capacità tecnico-professionali dei medici, sotto la vigilanza e il controllo degli ordini professionali. Tali norme non prevedono specifiche autorizzazioni, ma prescrivono l'assolvimento degli obblighi contemplati dalle leggi sanitarie. Questi obblighi sono l'accertamento, la certificazione dell'idoneità all'agonismo e il rispetto di un protocollo ben preciso, definito dalla legge del febbraio 1982. Pertanto, essendo prerogativa della Regione disciplinare e verificare la modalità degli accertamenti, anche al fine di prevenire forme di abuso professionale e l'utilizzo di strutture non idonee, si possono prevedere forme adeguate di controllo sulla correttezza delle certificazioni rilasciate. Sarebbe anche opportuno costituire, presso un apposito ufficio regionale, un elenco di medici in possesso della specializzazione.

Concordo, comunque, con il Presidente della Commissione sull'opportunità che tali proposte vengano inserite in una futura e mi auguro non troppo lontana revisione complessiva della legge 31. Grazie.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Marracini. Ne ha facoltà.

MARRACINI (F.I.). Su questo disegno di legge la Commissione ha avuto modo di esprimere alcune considerazioni, che oggi anche il Presidente riportava in aula. E' evidente che questa poteva essere l'occasione per costruire un disegno di legge ben più ampio e completo sulla medicina dello sport, arte o scienza che risale ai tempi della Magna Grecia: ricordiamo Euripide, il quale faceva proprio riferimento agli studi fatti sugli atleti, che già allora risultavano avanzatissimi nel campo medico e della prevenzione. Si sarebbe potuto dunque elaborare un provvedimento legislativo rivolto non solo a dare risposte alle esigenze di certezza degli operatori, ma anche ai bisogni degli utenti di questo servizio. Grazie allo sforzo della Commissione e del funzionario addetto siamo riusciti ad andare almeno parzialmente in questa direzione, partendo dalla proposta di legge presentata originariamente dal collega Fantola e dagli altri firmatari e dando un'impostazione un po' più completa al disegno di legge della Giunta, facendo sì che vi fosse una ricaduta anche per l'utenza. Si tratta di una minima ricaduta, per adesso, perché abbiamo compreso, in questo testo esclusivamente i ragazzi e le ragazze che hanno diritto all'esenzione, ma credo (e questo è il proposito condiviso da tutta la Commissione), che un'ampia serie di agevolazioni debba essere estesa a tutte le attività sportive e agonistiche, le quali sono gravate, proprio a causa di questi adempimenti, da esborsi finanziari non indifferenti.

Detto questo, ho già avuto modo di esprimere il mio parere favorevole al disegno di legge che stiamo andando ad approvare. Gli emendamenti che ho visto in circolazione potrebbero tuttavia indurre ad una valutazione differente. Nell'esprimere quindi un compiacimento per il lavoro svolto dalla Commissione, mi riservo di esprimere una valutazione finale successivamente, in sede di dichiarazione di voto, dopo la discussione che si aprirà sugli emendamenti.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Liori. Ne ha facoltà.

LIORI (A.N.). Anch'io non posso che associarmi a quanto detto dai colleghi sul contenuto complessivo della legge, che nasce dall'esigenza di

rispondere con maggiore sollecitudine alla grande richiesta di servizio dei giovani e anche dei meno giovani che si avvicinano all'attività sportiva agonistica. Sono bisogni tuttora non soddisfatti in tempi utili, soprattutto per coloro che intendono praticare lo sport agonistico nei vari campionati. In questi ultimi anni abbiamo visto, nei campionati ufficiali, squadre che hanno quasi completato il campionato stesso senza poter effettuare gli accertamenti di medicina preventiva. Tutti ricordiamo casi - sempre commoventi, perché colpiscono persone nel pieno della giovinezza - di ragazzi che sono morti mentre praticavano l'attività sportiva. Eppure, in molti territori dell'Isola non è possibile soddisfare la richiesta di accertamenti preventivi. In questo senso abbiamo operato, nella Commissione, per cercare di soddisfare, anche con prestazioni a carattere libero professionale, la richiesta dell'utenza, che è sempre maggiore. Il testo, nel suo complesso, è condivisibile, tuttavia non bisogna dimenticare che in Commissione ci siamo tutti impegnati non solo a dare una risposta alle richieste più urgenti che vengono dalla gente, ma anche ad elaborare in tempi brevi una legge-quadro più organica, al fine di assicurare una tutela ancora più efficace alla medicina sportiva. Fin d'ora voglio farmi parte attiva e sollecitare i colleghi affinché questo impegno venga rispettato da tutti. In ogni caso, gli emendamenti che sono stati presentati verranno giudicati di volta in volta, uno per uno, affinché il quadro fondamentale di questa legge non venga da essi stravolto.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Biggio. Ne ha facoltà.

BIGGIO (A.N.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che se passassimo quanto prima all'esame del testo faremmo una cosa meritoria. Si tratta di porre rimedio ad una situazione negativa derivante proprio dall'assenza di una legge di questo tipo: una situazione creata con la complicità del CONI e di alcuni centri di potere sulla pelle di chi intende svolgere attività sportiva. Questa è la verità, che nessuno dice e che molti conoscono, anche qui dentro. Perché in alcune zone, e in particolare nell'area cagliaritana, il servizio era gestito in regime quasi di monopolio, o

quasi totalmente di monopolio. Questa è la grande verità; quindi vi invito, signori, a impegnarvi tutti per approvare questo disegno di legge quanto prima, e invito l'Assessore competente a emanare tempestivamente, subito dopo l'approvazione della legge, i decreti che ne dovranno conseguire.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro è iscritto a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale.

FADDA (Popolari), *Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale*. Molto brevemente. Non ritengo necessario sottolineare ulteriormente il carattere di urgenza del provvedimento, perché ciò è già stato fatto brillantemente dal Presidente e relatore della Commissione e dagli altri colleghi. Ritengo di poter affermare che questa è una sfida che il Consiglio regionale sta lanciando al Governo: credo siamo consapevoli tutti che questa legge corre persino il rischio di una non approvazione da parte del Governo. Proprio in questi giorni il Senato ha respinto un emendamento, presentato da alcuni senatori, sulla delega alle Regioni della funzione di definire i criteri per l'accreditamento. Vi è ancora un grosso dibattito, in Italia, sugli accreditamenti, che sarebbero, per chi non conosce il termine, i vecchi convenzionamenti che le UU.SS.LL. avevano con il Servizio sanitario; secondo me, vi sono grossissime difficoltà a che il Governo approvi questo provvedimento. Il problema dell'accreditamento è un problema serissimo, che sta interessando tutte le Regioni: anche nella Conferenza Stato-Regioni è stato uno dei temi più dibattuti. Il Consiglio regionale vuole quindi lanciare una sfida al Governo perché, quando non si applicano le leggi, si corrono questi pericoli. Del resto il decreto legislativo numero 502 è abbastanza chiaro: il Governo doveva emanare tutta una serie di direttive; queste direttive non sono state emanate e ha ragione l'onorevole Macciotta nel prevedere che ancora nel 1996 il Governo non sarà in grado di emanarle. Se il Governo non emana queste direttive vuol dire che ci sono grandissime difficoltà. Questo problema non lo risolveremo comunque neppure delegando

l'Assessore, anche se il provvedimento dovesse essere approvato; non basta infatti che la Regione stabilisca i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi: bisognerebbe capire se e come l'Assessore poi può accreditare le singole strutture. E' libero di poter scegliere chiunque? Chiunque faccia la domanda? C'è un limite? Sono le aziende sanitarie, che devono fare la domanda? Ci sono dei criteri oggettivi? Tutte queste cose nella legge non ci sono.

Però, se dovessimo superare le difficoltà nei confronti del Governo, credo che troveremo anche una soluzione a questi problemi; forse ritorneremo in aula per qualche ulteriore provvedimento, lo vedremo eventualmente nella finanziaria. Credo che questi problemi avessi il dovere, come Assessore, di esporli all'Aula, perché poi non vi siano sorprese nell'eventualità che il Governo dovesse respingerci il provvedimento.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio all'esame degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Ha domandato di parlare il consigliere Secci. Ne ha facoltà.

SECCI (Popolari), *relatore*. Prima della votazione del passaggio all'esame degli articoli vorrei segnalare che nel comma secondo c'è un refuso, laddove si parla di centri pubblici o privati di medicina dello sport. Evidentemente i centri autorizzati devono essere i centri privati di medicina dello sport; non i centri pubblici, che non hanno bisogno di autorizzazione. Quindi, in sede di coordinamento del testo, chiederei che vengano eliminate le parole "pubblici o".

PRESIDENTE. Se non ci sono osservazioni in merito alla precisazione del relatore, la riteniamo accolta. Si dia lettura del titolo.

PIRAS, *Segretario*:

Titolo

Certificazione dell'idoneità allo svolgimento

della pratica sportiva agonistica: modifiche alla legge regionale 30 agosto 1991, n. 31.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sul titolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 1.

PIRAS, *Segretario*:

Art. 1

1. Gli accertamenti e le certificazioni di idoneità all'esercizio dell'attività agonistica di cui all'articolo 4, comma 1, lett. b) della legge regionale 30 agosto 1991, n. 31, possono essere effettuati esclusivamente da medici specialisti in medicina dello sport, siano essi dipendenti del servizio sanitario nazionale, liberi professionisti o medici operanti presso centri pubblici o privati di medicina dello sport.

2. I centri pubblici o privati di medicina dello sport di cui al comma 1 devono essere autorizzati dalla Regione ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

3. Ai fini del godimento dell'esenzione dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria prevista dall'articolo 1, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, per i ragazzi e le ragazze che si avviano alla pratica sportiva agonistica nelle società dilettantistiche, il certificato di idoneità può essere rilasciato, oltre che dai competenti servizi delle aziende-USL, dai centri pubblici o privati di medicina dello sport accreditati dalla Regione ai sensi dell'articolo 8 del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni.

4. Sino all'emanazione dell'atto di indirizzo e coordinamento previsto dall'articolo 8, comma 4, del Decreto legislativo n. 502 del 1992, i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi richiesti per i centri di medicina dello sport sono fissati con decreto dell'Assessore regionale dell'igiene, sanità e assistenza sociale.

5. Resta ferma la competenza delle Unità

Sanitarie Locali in materia di gestione delle attività di prelievo e di controllo anti-doping secondo quanto previsto dalla legge 26 ottobre 1971, n. 1099.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati tre emendamenti. Se ne dia lettura.

PIRAS, *Segretario*:

Emendamento aggiuntivo Liori - Sanna - Biggio - Masala - Frau

Art. 1

Dopo il comma 2 aggiungere:

“Gli studi privati di medicina dello sport non possono essere gestiti, ai sensi dell’articolo 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1815 da persone giuridiche.

L’attività esplicabile nell’ambito degli studi privati di medicina dello sport ai fini dell’accertamento della idoneità agonistica deve essere svolta esclusivamente nello studio stesso, con esclusione delle analisi di laboratorio, degli esami specialistici integrativi richiesti per i singoli sport e quelli eventualmente necessari per chiarire i dubbi diagnostici”. (1)

Emendamento aggiuntivo Secci - Busonera - Dettori Ivana - Macciotta - Bonesu

Art. 1

Al comma 1, dopo le parole “medicina dello sport” sono aggiunte le seguenti : “Da libero docenti in medicina dello sport o da medici in possesso dell’attestato previsto dall’articolo 8 della legge 26 ottobre 1971 n. 1099”. (2)

Emendamento aggiuntivo Masala - Biggio - Sanna Nivoli

Art. 1

Alla fine del 4° comma, aggiungere le seguenti parole: “da emanare entro 30 giorni dell’entrata in vigore della presente legge”. (3)

PRESIDENTE. Gli emendamenti possono essere illustrati. Ha facoltà di illustrare l’emendamento numero 1 il consigliere Liori.

LIORI (A.N.). Per quanto riguarda l’emendamento numero 1 io chiederei preliminarmente di considerare espunta la parte iniziale, cioè quella dove si dice che gli studi privati di medicina dello sport non possono essere gestiti da persone giuridiche. E’ opportuno eliminarlo, perché mi sono reso conto che il suo contenuto contrasta con leggi generali nazionali. Invece intendo mantenere la restata parte, nella quale dico che l’attività è esplicabile nell’ambito degli studi di medicina dello sport ai fini dell’accertamento dell’idoneità agonistica e deve essere svolta esclusivamente nello studio stesso. Questo ha senso, perché non vorrei che magari un centro venisse accreditato e poi si trovasse a mancare di qualcuno dei requisiti che l’Assessore dovrà identificare per concedere l’accreditamento. Mentre invece è chiaro che in un centro non possa essere chiesta la presenza di un laboratorio di analisi di grosso livello; il centro non può evidentemente ottemperare all’esigenza di fare tutti gli accertamenti specialistici integrativi che di volta in volta dovessero rendersi necessari. Qualunque atleta si presenti può avere qualunque malattia e non è neanche pensabile che un centro di medicina dello sport debba essere in grado di risolvere ogni eventuale dubbio diagnostico. Questa seconda parte ritengo opportuno che rimanga in legge e quindi la sottopongo all’attenzione benevola dei consiglieri.

PRESIDENTE. Quindi consideriamo la prima parte dell’emendamento aggiuntivo numero 1 ritirata e mantenuta la seconda parte. Per illustrare l’emendamento numero 2 ha facoltà di parlare il consigliere Secci.

SECCI (Popolari), *relatore*. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per illustrare l’emendamento numero 3 ha facoltà di parlare il consigliere Masala.

MASALA (A.N.). L’emendamento numero

3 intende soltanto indicare un termine per l'emanazione del decreto da parte dell'Assessore.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Liori. Ne ha facoltà.

LIORI (A.N.). Per una spiegazione: la parola "studi" nel mio emendamento deve essere intesa come "centri". Deve leggersi, cioè: "l'attività esplicabile nell'ambito dei centri" e non "degli studi"; e poi "deve essere svolta esclusivamente nei centri stessi" e non "negli studi stessi".

PRESIDENTE. Grazie. Per esprimere il parere della Commissione sugli emendamenti numero 1 e 3 ha facoltà di parlare il consigliere Secci.

SECCI (Popolari), *relatore*. Il relatore non accoglie l'emendamento numero 1, neppure con la nuova formulazione; per quanto invece riguarda l'emendamento numero 3, che stabilisce i termini entro i quali l'Assessore deve emanare i provvedimenti di sua competenza, il relatore si rimette all'Aula.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sugli emendamenti ha facoltà di parlare l'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale.

FADDA (Popolari), *Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale*. Io chiedo al collega Liori, per quanto riguarda l'emendamento numero 1, di ritirarlo. Il suo contenuto è già insito nei rapporti che intercorreranno tra la Regione o le aziende e il privato nello stabilire l'accreditamento. Mettere in legge una disposizione del genere significa ripetere cose ovvie e credo che non faremmo bene a farlo. Io credo sia ovvio che le attività certificative debbano essere svolte nei laboratori e negli studi accreditati. Quindi io posso dire che vigilerò: io capisco il problema, perché vi sono stati dei casi cui l'onorevole Liori molto probabilmente fa riferimento; se ha presentato l'emendamento avrà avuto le sue ragioni, però credo che ciò sia inutile in questa fase: chiedo perciò gentilmente che l'emendamento venga ritirato. Nella fase degli accreditamenti verificheremo se

tutti gli *standard* saranno rispettati, altrimenti non verrà dato l'accreditamento.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Liori. Ne ha facoltà.

LIORI (A.N.). Visto che l'Assessore intende farsi parte attiva per accogliere ciò che è raccomandato in questo emendamento, magari nei successivi decreti di attuazione della legge, io lo ritiro senz'altro. Ringrazio l'Assessore.

FADDA (Popolari), *Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale*. Grazie, onorevole Liori. La Giunta accoglie l'emendamento numero 2 e chiede ai presentatori dell'emendamento numero 3, viste le difficoltà che ci sono anche in campo nazionale nello stabilire gli *standard*, se è possibile aumentare i termini da 30 a 60 giorni.

PRESIDENTE. Grazie. Allora l'emendamento numero 1 si intende complessivamente ritirato, mentre l'emendamento numero 3, se i presentatori sono d'accordo, si intende modificato nei termini: 60 giorni anziché 30.

Ha domandato di parlare sull'articolo 1 e sugli emendamenti numero 2 e 3 il consigliere Marracini. Ne ha facoltà.

MARRACINI (F.I.). In relazione all'emendamento numero 2, la proposta di consentire lo svolgimento dell'attività certificativa a medici in possesso di titoli diversi da quelli posseduti dagli specialisti in medicina sportiva, mi indurrebbe a proporre, a mia volta, un ulteriore ampliamento. Sarò più preciso. Si è aperta questa possibilità anche ai liberi docenti di medicina dello sport, che non necessariamente sono specialisti in medicina dello sport; per chi non lo sapesse, la libera docenza e ormai un'istituto superato: chi ce l'ha, ce l'ha, chi l'ha avuta, l'ha avuta e sa come l'ha avuta. A quel punto potrebbe essere idoneo anche il patentino che si è avuto per corrispondenza. Oppure potrebbero essere ricompresi anche gli specialisti in fisiologia umana che abbiano frequentato la scuola di specializzazione in medicina dello sport dell'Università di Cagliari. Non solo, ma potrei ricomprendervi anche gli specialisti di medicina

preventiva. Voglio dire che non posso condividere questo emendamento, in quanto avvantaggia alcuni che non ne hanno titolo più di altri. Forse si dovrebbe ampliare maggiormente, ma a tal fine occorrerebbe definire alcune branche cosiddette omogenee e ciò comporterebbe un più adeguato approfondimento. Quel che non si può fare è prevedere che l'attività possa essere svolta, oltre che dagli specialisti in medicina dello sport, anche dei liberi docenti, che possono anche non essere specialisti, e a coloro che hanno avuto questo titolo non per merito di studi. Io credo che questo non sia giusto per cui esprimo il mio parere contrario.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Secci. Ne ha facoltà.

SECCI (Popolari), *relatore*. Sarò brevissimo, signor Presidente, soltanto per fare una considerazione a margine dell'intervento dell'onorevole Marracini. Io sono d'accordo con lui, in linea di principio. Gli elementi indicatori che ci hanno mosso nel lavorare per il provvedimento attengono esclusivamente ai criteri cui faceva riferimento l'onorevole Marracini, tant'è che il contenuto dell'emendamento non si rinviene nel testo originario esitato in Commissione. Ci siamo accorti che esiste una categoria di persone le quali per legge, da moltissimi anni, avevano il titolo per esercitare questa funzione. Chi è medico, e l'onorevole Marracini lo è, sa che la specializzazione in medicina dello sport è stata istituita non in tempi remoti, ma in tempi più recenti. Quindi noi siamo di fronte ad una situazione che ha due aspetti. Vi è un problema di proiezione futura, per cui esiste una specializzazione specifica che tende ad orientare professionalmente i medici. Vi è poi una condizione di fatto, derivante dalla legge numero 1099 del '71, la quale stabiliva che i possessori del famoso patentino erano i medici individuati in quella fase in base ad accordi, in base a norme, in base a protocolli d'intesa con il CONI. Quindi noi non stiamo operando in contrasto rispetto alla direttrice principale: stiamo riconoscendo in legge una situazione che esiste e che va salvaguardata: se noi non la salvaguardassimo penso che comunque si troverebbero strumenti, da parte dei titolari di questo

requisito, per rivendicare giustamente, legittimamente, la facoltà di continuare ad esercitare. Tra l'altro queste figure professionali non sono più prodotte, nel senso che questi patentini non si rilasciano più; così come i liberi docenti sono ad esaurimento, anche questa categoria è ad esaurimento e comprende una parte molto limitata di professionisti.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Liori. Ne ha facoltà.

LIORI (A.N.). Anch'io, dato che sono stato tirato per i capelli, non posso non concordare con quanto espresso dall'onorevole Marracini. In questa legge abbiamo allargato la possibilità, che prima non era prevista da nessuna legge, di esercitare la tutela dell'attività medico-sportiva in regime libero professionale; una cosa che non poteva fare nessuno, né il medico sportivo né il docente in medicina dello sport, né tanto meno il medico aderente alla Federazione Medico Sportiva. Con questo emendamento i medici che hanno il famoso patentino - e ciò suscita anche in me delle forti perplessità - si vedono attribuito un titolo che prima non possedevano, con la facoltà di esercitare la professione in ambito libero professionale. Questo è sicuramente fonte non solo di perplessità, ma anche di forti dubbi sulla ragionevolezza dell'atto che stiamo adottando. Insomma, anche altre branche della medicina hanno supplito in certi periodi alla carenza di specialisti, però nessuno si è mai permesso di estendere questi titoli in campi più avanzati. Per fare un esempio, un medico può fare un'autopsia in regime di emergenza, ma nella norma chi fa queste cose è il medico legale, il medico anatomo-patologo, cioè chi effettivamente ha la competenza e la professionalità. Siccome il regime professionale permette di agire anche da soli, quindi non associati ad altre figure specialistiche, stiamo facendo forse anche un atto di leggerezza.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Floris. Ne ha facoltà.

FLORIS (F.I.). Solamente per chiedere ai presentatori dell'emendamento numero 2 cosa si-

gnifici "la libero docenti"; evidentemente c'è qualche cosa che va corretta.

PRESIDENTE. Si deve leggere "da libero docenti". Se non vi sono altri interventi, metto in votazione l'articolo 1. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 2. Chi lo approva alzi la mano. *(Viene richiesta la controprova.)* Chi non lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 3. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Votazione per appello nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione per appello nominale del testo unificato della proposta di legge numero 53 e del disegno di legge numero 76.

Coloro i quali sono favorevoli risponderanno sì; coloro i quali sono contrari risponderanno no. Estraggo a sorte il nome del consigliere dal quale avrà inizio l'appello. *(E' estratto il numero 71, corrispondente al nome del consigliere Scano.)*

Prego il consigliere Segretario di procedere all'appello iniziando dal consigliere Scano.

VASSALLO, Segretario, procede all'appello.

Rispondono sì consiglieri: Scano - Secci - Tunis Marco - Usai Edoardo - Usai Pietro - Vassallo - Zucca - Amadu - Balia - Ballero - Berria - Biggio - Boero - Bonesu - Busonera - Cherchi - Cucca - Degortes - Demontis - Dettori Bruno - Dettori Ivana - Fadda - Fantola - Floris - Fois Pietro - Ghirra - Giagu - Ladu - Liori - Lippi - Loddo - Lombardo - Lorenzoni - Macciotta - Manchinu - Marteddu - Masala - Nizzi - Obino - Petrini - Piras - Sanna Giacomo - Sanna Salvatore - Sanna Nivoli - Sassu.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti	45
votanti	45
maggioranza	23
favorevoli	45

(Il Consiglio approva).

I lavori odierni sono terminati. Il Consiglio verrà riconvocato a domicilio.

La seduta è tolta alle ore 22 e 04.

DAL SERVIZIO RESOCONTI

Il Capo Servizio f.f.

Dott. Antonio Dessì
